SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 70

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 marzo al 1° aprile 1998)

INDICE

ASCIUTTI: sul pagamento agevolato della cosiddetta «busta pesante» per i contribuenti umbri (4-06504) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 5253

BARBIERI: sui benefici per i lavoratori agricoli (4-08944) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 5255

BEVILACQUA: sulla necessità di realizzare un'agenzia periferica delle Poste a Vibo Valentia (4-03888) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 5256

BORNACIN: sulla pratica di pensione relativa al signor Bazurro di Genova (4-09316) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 5258

CIRAMI: sull'istanza per la restituzione di una somma versata all'ufficio del registro di Locri dal signor Bruno Napoli di Ardore (Reggio Calabria) (4-04411) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 5258

CORRAO: sull'immissione in circolazione di monete da 1.000 lire contenenti un errore nella raffigurazione della Germania (4-08563) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 5260

CORTIANA: sui disservizi telefonici nell'isola di Marettimo (Trapani) (4-07601) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 5261

DE CAROLIS: sui bandi di gara dei programmi operativi plurifondo regionali (4-03649) (risp. MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programmazione economica)* *Pag.* 5263

DOLAZZA: sull'immissione in circolazione di monete da 1.000 lire contenenti un errore nella raffigurazione della Germania (4-08542) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 5265

DONDEYNAZ: sulle norme in tema di imposte sulle successioni (4-08458) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 5266

LAURO: sul progetto «Bagnoli 2000» (4-07288) (risp. MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica)* 5268

MANCA: sulle competenze della Commissione unica regionale tributaria (4-04070) (risp, Visco, *ministro delle finanze)* 5270

MILIO: sul Banco di Sicilia (4-03942) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 5272

MONTELEONE: sull'accordo di programma per la Val Basento (4-06500) (risp. MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica)* 5275

NIEDDU ed altri: sui finanziamenti per la regione Sardegna (4-05296) (risp. MACCIOTTA,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica) *Pag.* 5277

PEDRIZZI: sull'informazione del TG3 della RAI (4-03168) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni)* 5282

PEDRIZZI, MACERATINI: sull'istituzione presso il comune di Formia di una sezione decentrata della commissione provinciale tributaria di Latina (4-02845) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 5284

SELLA DI MONTELUCE: sulla partecipazione del Tesoro nella Banca nazionale del lavoro (4-09974) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 5286

SERENA: sulla zona industriale di Falzè (Treviso) (4-09848) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 5288

TAPPARO, LARIZZA: sulla funzionalità delle strutture periferiche del Ministero del lavoro (4-07694) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 5291

TOMASSINI: sulle indagini nei confronti di gestori di impianti di carburante del comune di Varese (4-04321) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 5292

TOMASSINI, PELLICINI: sulla Banca commercio e industria di Milano (4-04156) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 5294

VERALDI: sull'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette (4-03709) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 5295

WILDE: sul CONI (4-05835) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)* 5297

sulla diffusione dei biglietti delle partite di calcio (4-08072) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)* 5299

sull'immissione in circolazione di monete da 1.000 lire contenenti un errore nella raffigurazione della Germania (4-08552) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 5300

ASCIUTTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 791 del 30 dicembre 1985, convertito dalla legge n. 46 del 28 febbraio 1986, prevede che i contribuenti umbri possano usufruire del pagamento agevolato della cosiddetta «busta pesante»;

che la direzione dell'ufficio delle entrate dell'Umbria ha presentato ricorso avverso la legge, che è stato respinto dalla Commissione tributaria centrale con la decisione n. 42 del 16 dicembre 1996;

che contro il ricorso dell'ufficio delle entrate i contribuenti della regione Umbria hanno presentato le loro ragioni riconosciute in primo e secondo grado dalle commissioni tributarie che hanno ordinato alla direzione del suddetto ufficio l'applicazione della norma suddetta;

che nonostante i pareri favorevoli delle citate commissioni i responsabili degli uffici finanziari continuano ad emettere le vecchie cartelle esattoriali, anzichè ricalcolare i nuovi valori secondo le disposizioni di legge;

che la problematica coinvolge un consistente numero di contribuenti della provincia di Perugia, la maggior parte dei quali sembra aver già regolarizzato la propria posizione con l'amministrazione finanziaria;

che questo atteggiamento della pubblica amministrazione è palesemente scorretto sia perchè inosservante di una legge esistente, sia perchè obbliga i cittadini a pagare forzatamente un tributo non più dovuto, salvo poi fare ricorso per ottenere il rimborso con gravi disagi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei responsabili di tale disservizio;

quali iniziative si intenda intraprendere per sanare una situazione divenuta gravemente pregiudizievole per un gran numero di contribuenti.

(4-06504)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante dopo aver esposto le circostanze che hanno generato un notevole contenzioso relativamente ad una contrastata interpretazione della disposizione agevolativa recata dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, ai fini delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti, per gli anni di imposta 1984, 1985 e 1° semestre 1986, da contribuenti residenti in alcuni comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile 1984, chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per sanare tale situazione.

Come è noto, a seguito dei predetti eventi sismici, nei confronti dei residenti nei comuni interessati, fu sospesa la riscossione delle imposte e dei contributi assistenziali e previdenziali relativamente agli anni 1984, 1985 e 1° semestre 1986.

Successivamente (con l'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791 convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente «provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali»), fu stabilito che le somme sospese ai sensi dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, non dovevano concorrere alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR.

Ciò posto, il competente Dipartimento delle entrate ha precisato che, una volta attivata la riscossione delle suddette imposte – peraltro con il beneficio della rateizzazione in 20 rate bimestrali, senza l'applicazione di interessi e soprattasse, così come previsto dalla stessa normativa – si è determinato un notevole incremento del contenzioso, avendo i contribuenti eccepito che l'importo delle imposte e ritenute sospese doveva essere scomputato dalla determinazione dell'imponibile.

In particolare l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Perugia ha reso noto che la quasi totalità delle cartelle esattoriali emesse nei mesi di ottobre-novembre 1994, riguardanti la liquidazione delle imposte sospese per l'anno 1985, sono state impugnate innanzi agli organi giurisdizionali, per cui il carico del proprio contenzioso è risultato lievitato di circa 6.000 controversie.

Analoga situazione si è verificata per i restanti comuni interessati dall'evento sismico.

La commissioni tributarie di I e II grado e, successivamente, la commissione tributaria provinciale e regionale di Perugia risultano aver accolto le tesi dei contribuenti.

In proposito i competenti Uffici distrettuali hanno fornito ampia assicurazione di avere in corso l'emissione di provvedimenti di sgravio per quei contribuenti nei confronti dei quali sono state emesse decisioni favorevoli dalle Commissioni tributarie.

Tuttavia, a causa dell'elevato numero di decisioni pervenute, alcuni uffici, al fine di accelerare le necessarie operazioni, hanno ritenuto opportuno invitare i contribuenti interessati a presentare apposite istanze di annullamento del ruolo, le quali risultano evase sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze medesime.

Conseguentemente il concessionario della riscossione, una volta in possesso degli elenchi di sgravio trasmessi dagli uffici, provvede a rimborsare quanto eventualmente pagato dal contribuente.

Attualmente risulta disposto dai citati uffici dell'Umbria un numero di sgravi pari a circa 6.000. È appena il caso di rilevare che gli uffici non sempre hanno potuto seguire pedissequamente l'ordine cronologico delle decisioni e/o delle richieste di sgravio, in quanto le istanze spesso erano incomplete di alcuni elementi necessari per provvedere allo sgravio (per esempio, istanze prive della cartella esattoriale).

In particolare, per i comuni terremotati ricadenti nell'ambito della competenza dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Perugia, è

stata rappresentata la difficoltà di seguire rigidamente l'ordine cronologico delle trattazioni a causa del cambio di gestione tra concessionari della riscossione dei tributi per la provincia di Perugia avvenuto il 1° gennaio 1995. In questo ultimo caso, infatti, è stata effettuata una duplice emissione di cartelle esattoriali: la prima, nel novembre 1994, dal cessato concessionario contenente una sola rata dell'imposta dovuta e la seconda, nel febbraio 1995, dal concessionario subentrante, contenente le restanti 19 rate.

In seguito a tale circostanza, le istanze di sgravio presentate nei confronti della prima serie di cartelle esattoriali non potevano essere tecnicamente evase fino a quando il contribuente non avesse prodotto all'ufficio anche la cartella oggetto della seconda emissione.

Allo stato, comunque, la situazione è in via di normalizzazione in quanto si sta procedendo, appunto, al tempestivo sgravio o rimborso, nelle ipotesi di pagamenti effettuati in via provvisoria, di tutte le partite a suo tempo attivate.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(17 marzo 1998)

BARBIERI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che 400 lavoratrici stagionali alle dipendenze dell'azienda di trasformazione Conservaitalia di Codigoro (Ferrara), a causa di calamità naturali verificatesi nella regione, hanno potuto lavorare, nel 1997, solo per un limitato numero di giorni;

che per gli operai agricoli è previsto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il beneficio, quando si verifichino calamità naturali, di poter accedere al trattamento di disoccupazione, avendo prestato solo cinque giornate di lavoro;

che le suddette lavoratrici non possono usufruire di questo beneficio in quanto nel 1996 erano inquadrate nel settore industriale;

che avendo lavorato quest'anno solo 51 giornate, essendo inquadrate solo dal 1° luglio 1997 nel settore agricolo, non hanno neanche diritto alla disoccupazione a requisiti ridotti che spetta, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, a chi abbia prestato in precedenza almeno 78 giorni di attività lavorativa;

che, in gran parte, le lavoratrici stagionali di Codigoro rappresentano l'unica fonte di reddito per le loro famiglie,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire prevedendo l'estensione del beneficio di cui alla legge n. 223 del 1991.

(4-08944)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione alle problematiche sollevate dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare indicato in oggetto si precisa quanto segue.

L'azienda Conserveitalia di Codigoro, a far data dal 1° luglio 1997, applica il contratto dei lavoratori agricoli.

I lavoratori e le lavoratrici occupati nel 1997 sono stati, complessivamente, 464.

La Direzione provinciale del lavoro di Ferrara ha reso noto che, sulla totalità dei lavoratori, 17 hanno acquisito il diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria agricola e 3 il diritto al trattamento di disoccupazione agricola con requisiti ridotti (legge n. 160 del 1988).

Per i restanti lavoratori non è possibile, in base alla normativa vigente, ottenere il riconoscimento di alcuna forma di indennità di disoccupazione.

Infatti, una parte di questi lavoratori, pur avendo lavorato nel settore agricolo sia nell'anno 1996 che nell'anno 1997, non ha raggiunto il requisito minimo delle 102 giornate; altri hanno lavorato in agricoltura solo nel 1997, per almeno 78 giornate, ma non risultano aver lavorato in agricoltura negli anni precedenti.

Infine, i restanti non hanno raggiunto, nel 1997, il requisito minimo delle 78 giornate nè nel settore agricolo nè nei settori extragricoli.

Si precisa, inoltre, che non sono state presentate, a tutt'oggi, domande di indennità di disoccupazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, di conseguenza, non ha potuto esprimersi in proposito. Inoltre, per quanto attiene all'applicazione del comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, si sottolinea che la norma non riguarda il trattamento di disoccupazione, bensì il riconoscimento delle gironate svolte in agricoltura nell'anno precedente nel caso di mancata o minore occupazione dei lavoratori agricoli occupati in zone colpite da eccezionali calamità o avversità atmosferiche.

In proposito, si rileva che la quasi totalità dei lavoratori occupati pressola Conserveitalia non ha effettuato giornate in agricoltura nel 1996, mentre un esiguo gruppo, nel 1995, le ha effettuate ma in numero inferiore rispetto a quelle del 1997 e, pertanto, la normativa citata non può produrre benefici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(12 marzo 1998)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. – Premesso:

che la città di Vibo Valentia centro ha una popolazione residente di oltre 25.000 abitanti;

che la stessa è stata elevata a ruolo di capoluogo di provincia nel 1992;

che in essa funzionano ormai quasi tutti gli uffici finanziari, amministrativi. giudiziari ed esistono tutte le scuole di ogni ordine e grado;

che, allo stato, esiste un ufficio postale centrale sito in via Luigi Razza e una sola agenzia sita nella zona sud in via Alighieri;

che sono sempre più frequenti le lunghe attese degli utenti anche per lo svolgimento di servizi postali di *routine*,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per ovviare alla situazione sopra descritta che già in passato ha portato numerosi utenti ad elevare proteste presso le direzioni gerarchiche dell'Ente poste;

in particolare, se non si ritenga opportuno realizzare un'altra agenzia periferica nella zona nord della città.

(4-03888)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane (ora Poste italiane spa) interessato in merito a quanto rappresentato dell'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato di avere in dotazione per i propri servizi di sportelleria il sistema UPE (ufficio postale elettronico) le cui sofisticate e moderne attrezzature sono a volte soggette ad interruzioni che causano i disagi lamentati.

In tali occasioni e per il periodo tecnico strettamente necessario a ripristinare il servizio, la dirigenza locale ha disposto l'attivazione di uno sportello per l'accettazione manuale delle operazioni, richiedendo, nel contempo, alla ditta incaricata della manutenzione una revisione degli apparati in argomento, che nei mesi scorsi è stata effettuata e che consente attualmente un regolare funzionamento degli apparati stessi.

In merito alla inadeguatezza dei locali dell'agenzia succursale 1 di via Alighieri, il medesimo ente, nel significare che il problema è ben noto, tanto che di recente sono stati reperiti nuovi e più idonei locali per i quali è stato necessario effettuare lavori di ristrutturazione ed adeguamento ormai quasi ultimati, ha comunicato che la nuova sede dell'agenzia porà essere pienamente operante entro il mese di maggio 1998.

In attesa di poter disporre della nuova sede e al fine di ridurre al minimo i disagi all'utenza, sono stati eseguiti piccoli interventi allo scopo di migliorare la situazione ambientale e logistica dell'attuale sede.

Per quanto concerne, infine, la proposta istituzione di una nuova agenzia postale a Vibo Valentia il ripetuto ente ha precisato che sono stati disposti accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti quali la consistenza demografica della zona da servire, la eventuale presenza di realtà economiche, la distanza dagli uffici viciniori nonchè la presumibile entità del traffico dell'istituenda agenzia, che sono ancora in corso, al fine di valutare l'opportunità di attivare un nuovo ufficio postale nella periferia nord della predetta località.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(28 marzo 1998)

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 22 ottobre 1995 il signor Luigi Bazurro, nato a Genova il 6 agosto 1912, ha sostenuto presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Genova una visita per la verifica dell'aggravamento delle sue condizioni clinico-sanitarie ai fini dell'assegnazione del trattamento pensionistico;

che tale visita ha riscontrato esiti di congelamento ai piedi con disturbi circolatori ed artrosici;

che la commissione ha proposto al Ministero del tesoro l'assegnazione a favore dello stesso della sesta categoria a vita,

si chiede di sapere quale sia lo stato attuale della pratica relativa al signor Bazurro.

(4-09316)

(22 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'assegnazione a favore del signor Luigi Bazuro, nato a Genova il 6 agosto 1912, del trattamento pensionistico d'invalidità (sesta categoria a vita), per esiti di congelamento ai piedi con disturbi circolatori ed artrosici.

Al riguardo, si comunica che, in esecuzione del verbale della commissione medica per le pensioni di guerra di Genova del 20 giugno 1995 e del verbale della commissione medica superiore del 31 dicembre 1996, è stata emessa determinazione n. 2900478 del 26 gennaio 1998, approvata dal comitato di liquidazione per le pensioni di guerra in data 10 febbraio 1998, così come previsto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Detto provvedimento è stato notificato all'interessato tramite raccomandata n. 2038 del 12 febbraio 1998.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(30 marzo 1998)

CIRAMI. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che il signor Bruno Napoli, nato il 23 maggio 1949 ad Ardore (Reggio Calabria), residente ad Ardore Marina (Reggio Calabria), via Pascali 52, con istanza prodotta in data 25 marzo 1988 (appena nove anni), ha chiesto la restituzione della somma di lire 2.000.500 a suo tempo versata all'ufficio del registro di Locri per oblazione (articolo 18/87 RG del tribunale di Locri);

che tale istanza non era stata accolta perchè la sentenza del tribunale competente n. 344/87 era stata gravata d'appello;

che sulla base della sentenza della corte di appello di Reggio Calabria n. 1560/88 RG del 12 novembre 1991, essendosi esaurito il proce-

dimento con sentenza definitiva, il signor Bruno Napoli avanzava, in data 6 aprile 1992, richiesta di restituzione della predetta somma;

considerato che nulla hanno sortito le varie sollecitazioni e le diffide fatte all'intendenza di finanza di Reggio Calabria;

ritenuto che allo stato degli atti ogni fatica fatta dall'interessato è risultata inutile perchè ci si trova spesso dinanzi ad uno Stato sordo ed inadempiente che non riesce a soddisfare le legittime aspettative dei cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda promuovere per porre fine ad un contenzioso che sa di assurdo e di incredibile;

se si intenda promuovere i dovuti accertamenti per individuare gli eventuali responsabili di così grave omissione e di inadempienze;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di coloro che dovessero risultare responsabili.

(4-04411)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'istanza di rimborso della somma di lire 2.000.500, avanzata dal signor Bruno Napoli all'ufficio del registro di Locri.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha comunicato che in data 25 marzo 1988 il signor Bruno Napoli ha presentato istanza di rimborso della somma di lire 2.000.500, versata il 30 giugno 1987 all'ufficio del registro di Locri, a titolo di oblazione volontaria (articolo 18/87 R.G.) a seguito di processo verbale elevato a suo carico quale componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 28.

Con sentenza n. 344 del 1° luglio 1988, il Tribunale di Locri respingeva l'istanza di oblazione, condannando gli imputati al pagamento di un'ammenda.

In secondo grado, la corte d'appello di Reggio Calabria (con sentenza n. 1835/91 del 12 novembre 1991) dichiarava l'estinzione del reato in forza di intervenuta amnistia.

Pertanto, sulla base di tale sentenza, il signor Bruno Napoli richiedeva, in data 2 novembre 1992, il rimborso della somma versata a titolo di oblazione.

La Direzione regionale delle entrate per la Calabria (sezione staccata di Reggio Calabria) sulla base di un parere favorevole al rimborso, espresso per un caso analogo dalla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, notificato all'Ufficio con nota del 13 giugno 1995, ha investito della questione la Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate.

Detta Direzione centrale (con nota n. II-4-3400 del 24 luglio 1997) ha ritenuto che non sussistono motivi ostativi alla predetta restituzione, stante la sentenza (n. 344 del 1° luglio 1988) con la quale il Tribunale di Locri ha condannato il signor Bruno Napoli all'ammenda di lire 2.000.500 e non all'oblazione. Ciò anche in considerazione della succes-

siva sentenza di seconde cure, (n. 1835/91 del 12 novembre 1991) con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato estinto il reato per intervenuta amnistia, rendendo la condanna non eseguibile, ai sensi dell'articolo 151 codice penale.

Conseguentemente, la sezione staccata di Reggio Calabria della Direzione regionale delle entrate per la Calabria ha emesso in data 5 settembre 1997, a favore dell'avvocato Napoli, due ordinativi di pagamento, rispettivamente n. 249/2 pari a lire 2.000.500 per sorte capitale e n. 77/3 pari a lire 1.400.350 per interessi. I relativi ordinativi risultano estinti in data 11 novembre 1997 presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria a seguito di riscossione da parte dell'interessato.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(2 marzo 1998)

CORRAO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che sono state messe recentemente in circolazione monete di nuova coniazione del valore di mille lire;

che l'emissione di moneta in Italia, prima del conio, è sottoposta a numerosi controlli da parte dei tecnici e delle autorità competenti;

che normalmente i bozzetti delle monete sono opera di artisti noti e sono oggetto di selezione da parte di una apposita commissione formata da esperti di varie discipline e da funzionari ministeriali,

si chiede di sapere:

come e da chi sia stato scelto il bozzetto della moneta da mille lire e chi ne sia l'autore;

come sia potuto accadere che, nonostante i numerosi controlli, nessuno si sia reso conto dei marchiani errori che hanno costretto il Governo alla non edificante figura di dover presentare formali scuse al governo tedesco;

se la rappresentazione di una Germania ancora divisa dal muro di Berlino non riveli da parte dell'autore del bozzetto una nostalgica propensione per il clima di guerra fredda di cui quella divisione era simbolica testimonianza;

se la rappresentazione dell'Italia mancante della regione Sicilia non riveli anch'essa un'aspirazione secessionista per una presenza ingombrante e, comunque, il desiderio di costruire un altro muro, questa volta tra la Sicilia o, meglio, tra il Mezzogiorno ed il resto del paese;

se e quali provvedimenti saranno presi a carico dei responsabili di un simile, incredibile infortunio.

(4-08563)

(18 novembre 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto giova premettere che la coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia è per legge affidata all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il predetto Istituto, dopo la individuazione dei temi cui ispirarsi, predispone i relativi bozzetti, avvalendosi dell'opera dei propri dipendenti.

Tra i vari bozzetti sono poi scelti quelli da realizzare, privilegiando soprattutto la validità dell'idea ispiratrice dell'opera, senza dare particolare rilevanza alla perfetta corrispondenza della stessa al personaggio o alla raffigurazione da realizzare.

Anche per la coniazione della nuova moneta metallica da lire 1000, dopo la scelta del tema «l'Italia verso l'Europa», si è provveduto all'esecuzione del bozzetto. I controlli successivamente effettuati hanno considerato soprattutto l'aspetto tecnico complessivo senza esaminare i dettagli della configurazione dell'Europa, trattandosi di una libera interpretazione artistica.

Comunque, tenuto conto delle osservazioni in ordine alla realizzazione del bozzetto prescelto, sono state impartite tempestive disposizioni per la sostituzione del conio. Tali modifiche non hanno comportato alcun danno all'erario, in quanto le monete già coniate sono state messe regolarmente in circolazione ed alla sostituzione del conio ha provveduto direttamente l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(30 marzo 1998)

CORTIANA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'isola di Marettimo, comune di Favignana (arcipelago delle Egadi), in provincia di Trapani, si trova a dover subire un intollerabile disservizio telefonico, ovvero grandi difficoltà a stabilire contatti telefonici e a tenere comunque una normale conversazione telefonica senza interruzioni di linea;

che il servizio telefonico è assicurato da alcune grandi antenne poste su traliccio collocato in una zona centrale del paese che rappresenta un grave danno per il paesaggio;

che, a detta di tecnici, la collocazione del traliccio in questione è inopportuna;

che quanto sopra arreca gravi danni alla comunità locale sia per le normali attività che per la sua vocazione turistica, gravemente umiliata da questo intollerabile disservizio,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di:

rimuovere il grave disservizio denunciato;

rimuovere o collocare in zona urbanisticamente, paesaggisticamente, tecnicamente più adeguata il traliccio delle antenne.

(4-07601)

(18 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il collegamento trasmissivo tra l'isola di Marettimo e l'isola di Favignana è assicurato dalla società Telecom Italia mediante un ponte radio analogico, mentre quello tra Favignana e Trapani è realizzato mediante un ponte radio numerico, con livelli di qualità *standard*.

La medesima società ha già da tempo individuato come possibile soluzione dei problemi di ricezione lamentati nell'atto parlamentare in esame l'installazione di un ponte radio numerico e la realizzazione di un «ripetitore passivo» mascherato nel contesto paesaggistico, ma il progetto non ha avuto l'approvazione degli organi preposti alla tutela dell'ambiente.

Per il collegamento Marettimo-Erice è stato realizzato un ponte radio numerico, utilizzando il traliccio esistente: tale nuovo collegamento, tuttavia, senza possibilità di installare il «ripetitore passivo», non consente di ottenere livelli di qualità superiori a quelli forniti dall'attuale ponte radio analogico, trovandosi a bassa quota: il traliccio è infatti situato nell'abitato di Marettimo e per problemi di impatto paesaggistico non può essere elevato in altezza.

Ciò stante la società Telecom, constatata l'impossibilità di risolvere il problema attraverso l'utilizzo di ponti radio, ha deciso di assicurare un collegamento di qualità adeguata realizzando la tratta Marettimo-Favignana-Trapani in cavo sottomarino. La fase di progettazione è già stata completata ed è in corso l'*iter* per il rilascio dei permessi di posa da parte degli enti preposti, per cui si ritiene che il collegamento potrà essere attivato entro ottobre 1998.

La medesima società Telecom, tuttavia, ha comunicato di non considerare opportuna la rimozione del traliccio esistente anche dopo la realizzazione del collegamento in cavo sottomarino, poichè la tratta in ponte radio, seppure di qualità non ottimale, andrebbe a costituire l'unica alternativa per la fornitura dei servizi di telecomunicazione in caso di una eventuale interruzione sul collegamento via cavo.

In merito ai servizi di telefonia radiomobile la società TIM ha comunicato che nel programma operativo per il 1998, nell'ambito delle attività di ampliamento della copertura e del miglioramento della qualità dei servizio nella provincia di Trapani, è stata prevista la realizzazione della stazione radio base GSM di Marettimo, che fornirà copertura al versante orientale dell'isola; tuttavia tale realizzazione, sarà subordinata alla disponibilità da parte di Telecom Italia di un portante numerico con la Sicilia, ad oggi inesistente.

La società OPI, da parte sua, ha precisato di non fornire il servizio GSM sull'isola in questione e che è in corso di esame la possibilità di inserire l'installazione di un sito a Marettimo nei prossimi piani di ampliamento della rete.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(28 marzo 1998)

DE CAROLIS. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Unione Europea ha suggerito allo Stato italiano di avvalersi di società specializzate per l'assistenza tecnica alle attività di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994/99 nelle regioni dell'obiettivo 1, nonchè per l'assistenza tecnica alla valutazione degli effetti di tutti gli interventi cofinanziati dalla Unione Europea;

che quanto sopra è stato, di conseguenza, esteso a tutti i Programmi operativi plurifondo (POP) di competenza regionale;

che sulla base di queste indicazioni il Ministero del tesoro e bilancio e della programmazione economica ha bandito nel settembre 1995 il concorso per la prequalificazione di società italiane ed europee idonee agli scopi succitati («manifestazione d'interesse per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica, sorveglianza e valutazione nell'ambito del quadro comunitario di sostegno»);

che nel gennaio 1996 veniva definita la relativa «short-list»;

che nel febbraio successivo veniva indetta la gara d'appalto per l'assistenza tecnica alle attività di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno 1994/99, per un importo a base d'asta di 7 miliardi di lire;

che la Commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale competente ha da tempo ultimato i propri lavori;

che anche le amministrazioni regionali stanno procedendo ad effettuare le gare relative all'assistenza tecnica per i programmi operativi plurifondo regionali e che in particolare sono state già effettuate quelle indette dalle regioni Abruzzo e Calabria;

che ambedue le gare sono state bloccate, per contenzioso di natura giuridico-amministrativa la prima e per ragioni «politiche» la seconda;

che devesi rilevare che le regioni non utilizzano la «short-list» del Ministero del bilancio, il quale peraltro non ha indicato un bando-tipo cui le Regioni debbano far riferimento per cui ogni amministrazione decide autonomamente il da farsi, ed è capitato (Regione Calabria) che il bando prevedesse alcuni adempimenti e il disciplinare di gara altri adempimenti più restrittivi e limitativi della concorrenza in un mercato che dovrebbe ritenersi libero;

che tutto ciò potrebbe implicare una considerazione negativa del ruolo che cabina di regia e direzione generale per le politiche di coesione svolgono al fine di una efficace politica di coordinamento degli interventi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di uniformare i bandi di gara dei programmi operativi plurifondo regionali nonchè al fine di garantire la massima concorrenza;

quali provvedimenti intenda adottare per definire chiaramente le incompatibilità manifeste di società e persone che svolgono spesso il ruolo di controllore-controllato;

se corrisponda al vero che responsabili di società iscritte nella «short-list» abbiano svolto in passato ruoli nella gestione tecnica delle

risorse comunitarie e che tutt'ora svolgono gratuitamente e a titolo personale ruoli di consulenza,

si chiede di sapere infine:

se gli adempimenti per la gara di assistenza tecnica alla sorveglianza del quadro comunitario di sostegno 1994/99, il cui termine di partecipazione scadeva il 5 giugno 1996, sono stati definiti;

se la Commissione ha provveduto, come previsto dal bando di gara, a procedere all'aggiudicazione provvisoria;

se avvenuto quanto sopra, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in modo da consentire alla ditta assegnataria di iniziare quanto prima il proprio lavoro, limitando così, nei limiti del possibile, i danni comunque derivati dalla lentezza con cui il procedimento è stato finora svolto.

(4-03649)

(15 febbraio 1997)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha chiesto di sapere:

1) quali iniziative il Ministro del bilancio e della programmazione economica intenda prendere al fine di uniformare i bandi di gara dei programmi operativi plurifondo regionali nonchè al fine di garantire la massima concorrenza;

2) quali provvedimenti intenda adottare per definire chiaramente le incompatibilità manifeste di società e persone che svolgono spesso il ruolo di controllore-controllato;

3) se corrisponde al vero che responsabili di società iscritte nella «short-list» abbiano svolto in passato ruoli nella gestione tecnica delle risorse comunitarie e che tuttora svolgono gratuitamente e a titolo personale ruoli di consulenza;

4) se sono stati definiti gli adempimenti per la gara di assistenza al QCS 1994-99 e, in subordine, se la Commissione ha provveduto alla aggiudicazione provvisoria e, in caso affermativo, se si è proceduto all'aggiudicazione definitiva.

In merito agli anzidetti questiti si fa presente quanto segue.

Quesito n. 1: Nel secondo semestre del 1996 la Cabina di regia nazionale si è attivata sul problema chiedendo al Censis di organizzare un *Forum* di tutti i fornitori di assistenza tecnica con due obiettivi:

analizzare ciò che non ha funzionato nei bandi di gara finora emessi dalle amministrazioni;

individuare come dovrebbe essere fatto un bando di gara soddisfacente.

Nel gennaio 1998 il Censis ha predisposto una bozza di documento finale del lavoro svolto dal *Forum.*

Attualmente è in corso di preparazione da parte della Cabina un vero e proprio «manuale per i bandi di gara».

Quesito n. 2: Nello «invito alla manifestazione di interesse» per la selezione dei soggetti da inserire nelle «short-list» sono state previste, d'intesa con i competenti servizi della Commissione europea, le condizioni di incompatibilità per gli affidatari di servizi di assistenza tecnica e di valutazione dei programi confinanziati dai fondi strutturali.

Clausole di incompatibilità specifiche per i servizi da affidare devono essere inserite nei singoli bandi di gara dalle amministrazioni aggiudicatarie nell'ambito della propria autonoma responsabilità.

Questito n. 3: La selezione delle società da inserire nelle «short-list» è stata effettuata da una commissione interministeriale con la partecipazione di rappresentanti della Direzione generale XVI della Commissione europea con funzioni di «osservatori»; la commissione non ha rilevato nulla in ordine alla circostanza segnalata nell'interrogazione.

Non si ha conoscenza di consulenze gratuite prestate a titolo personale da responsabili di società iscritte nelle «short-list».

Questito n. 4: In data 23 ottobre 1996 la commissione ha provveduto alla aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento dell'assistenza tecnica al QCS 1994-99, trasmettendo i relativi atti al direttore del competente servizio di questo Ministero per gli adempimenti di competenza, che sono consistiti nella istituzione di una commissione incaricata di esaminare le precisazioni ed i chiarimenti forniti dalla società aggiudicataria in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Detta commissione, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ha verificato l'offerta tenendo conto degli elementi forniti e, nel merito dei punti sottoposti all'esame, ha ritenuto poter escludere ogni aspetto di anomalia nell'offerta in questione. Conseguentemente, il competente servizio per le politiche di coesione, acquisito anche il parere del Consiglio di Stato sulla legittimità della procedura, sta provvedendo alla definizione dei contenuti del relativo rapporto contrattuale da sottoporre alla società aggiudicataria ai fini della definizione dell'incarico.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica
MACCIOTTA

(30 marzo 1998)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che gli errori riguardanti i confini della Repubblica federale di Germania nell'incisione di una facciata della nuova moneta da mille lire hanno provocato un elevatissimo danno economico ed hanno determinato a livello internazionale nei confronti dello Stato italiano indesiderabili e negativi commenti, si chiede di conoscere se sia stato identificato il re-

sponsabile (o i responsabili) di tale grossolano ed oneroso errore e quali sanzioni siano state adottate o si ritenga di adottare.

(4-08542)

(18 novembre 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto giova premettere che la coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia è per legge affidata all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il predetto Istituto, dopo la individuazione dei temi cui ispirarsi, predispone i relativi bozzetti, avvalendosi dell'opera dei propri dipendenti.

Tra i vari bozzetti sono poi scelti quelli da realizzare, privilegiando soprattutto la validità dell'idea ispiratrice dell'opera, senza dare particolare rilevanza alla perfetta corrispondenza della stessa al personaggio o alla raffigurazione da realizzare.

Anche per la coniazione della nuova moneta metallica da lire 1000, dopo la scelta del tema «l'Italia verso l'Europa», si è provveduto all'esecuzione del bozzetto. I controlli successivamente effettuati hanno considerato soprattutto l'aspetto tecnico complessivo senza esaminare i dettagli della configurazione dell'Europa, trattandosi di una libera interpretazione artistica.

Comunque, tenuto conto delle osservazioni in ordine alla realizzazione del bozzetto prescelto, sono state impartite tempestive disposizioni per la sostituzione del conio. Tali modifiche non hanno comportato alcun danno all'erario, in quanto le monete già coniate sono state messe regolarmente in circolazione ed alla sostituzione del conio ha provveduto direttamente l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(30 marzo 1998)

DONDEYNAZ. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che a norma del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono state dettate nuove norme in tema di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonchè di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili (articolo 11);

che le disposizioni del presente articolo si applicano «alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione»;

che per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997 per le quali non sono stati ancora notificati, alla stessa data, gli avvisi di liquidazione delle relative imposte è dovuta dal contribuente la liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) mentre tale tributo non è dovuto – sotto la vigenza

del medesimo termine di presentazione della dichiarazione (sei mesi) – per coloro che non hanno ancora presentato tale dichiarazione a quella data, prevedendo, per questi ultimi, una imposta sostitutiva dell'1 per cento sul valore dell'immobile eccedente i 250 milioni;

che sulla questione – successioni presentate entro il 29 marzo 1997, in anticipo rispetto alla scadenza del termine dei sei mesi – la stampa specializzata («Sole 24 Ore» del 26 giugno 1997 ed altri) ha dato ampio spazio mettendo in risalto la disparità di trattamento evidenziando che «il Ministero su questo aspetto continua a glissare nonostante si tratti di un problema tanto grave ed iniquo»,

si chiede di sapere:

quali motivi abbiano indotto l'amministrazione finanziaria ad operare una così eclatante disparità di trattamento tra soggetti inquadrabili in una medesima fattispecie giuridica;

a quale *ratio* corrisponda l'intento di penalizzare coloro che invece sono stati più solleciti nell'adempimento dei loro doveri di contribuente;

quale specifico provvedimento si intenda adottare al riguardo. (4-08458)

(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi che avrebbero indotto l'Amministrazione finanziaria ad operare, attraverso la disciplina recata dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, un differente trattamento impositivo per le successioni apertesi prima del 29 marzo 1997, sulla base della avvenuta presentazione o meno della dichiarazione successoria.

Al riguardo, si rileva che il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica prevede, all'articolo 11, comma 3, il pagamento di un'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 11 reca la disciplina transitoria conseguente all'introduzione del predetto regime impositivo, disponendo che l'imposta sostitutiva dell'INVIM si applica alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 79, nonchè a quelle per le quali, alla predetta data, pendeva il termine di presentazione della dichiarazione successoria.

Conseguentemente, per le successioni apertesi prima del 29 marzo 1997, per le quali a tale data pendevano i termini di presentazione della denuncia di successione, ovvero questa non era stata ancora presentata, è dovuta l'imposta sostitutiva dell'INVIM; per le successioni ugualmente apertesi prima del 29 marzo 1997, per le quali tuttavia risultava già presentata la denuncia, continua ad essere dovuta l'INVIM.

Il competente Dipartimento delle entrate ha rappresentato in merito che la *ratio* della norma si fonda sulla considerazione che la presenta-

zione della dichiarazione può essere assunta come adempimento conclusivo, da parte del contribuente, del rapporto di imposta, con conseguente applicazione della disciplina normativa preesistente alle intervenute modificazioni.

Tale criterio, diversamente dall'interpretazione prospettata nel testo dell'interrogazione, è stato adottato proprio nell'ottica di non penalizzare i contribuenti che avessero già presentato la denuncia di successione.

Rileva, infatti, il medesimo Dipartimento che, nella generalità dei casi, l'assoggettamento ad INVIM potrebbe risultare meno gravoso rispetto all'assoggettamento all'imposta sostitutiva.

Per quel che riguarda l'INVIM, infatti, a fronte di un'imposta lorda che può risultare di importo più elevato, in quanto per tale imposta sono previste aliquote più alte, occorre considerare che essa va applicata sull'incremento di valore dato dalla differenza tra valore finale ed iniziale e detraendo le spese incrementative. L'imposta sostitutiva, invece, si applica con l'aliquota più bassa, ma sul valore finale senza computare le spese incrementative.

Inoltre occorre considerare che l'INVIM si detrae dall'imposta sulle successioni, per cui essa, in tutto od in buona parte, può essere recuperata e che ad essa si applicano anche le esenzioni e riduzioni previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, istitutivo dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Alla luce di tali considerazioni non si ritiene che sussista nella disposizione transitoria in questione alcun intento di penalizzare i contribuenti che si sono dimostrati più solleciti nell'ottemperare agli adempimenti dovuti.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(17 marzo 1998)

LAURO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Ministero del bilancio non ha ancora approvato, e quindi spedito all'Unione europea per la verifica definitiva, il progetto «Bagnoli 2000», relativo al recupero dell'area *ex*-Italsider, presentato dall'Unione industriali di Napoli e dalla Gepi nel quadro delle richieste di sovvenzioni globali per le annualità 1995-1996;

che entro il 31 dicembre 1999 i progetti finanziati con le sovvenzioni globali devono necessariamente essere portati a termine, pena il ritiro dei fondi concessi;

che a Bruxelles si attende ora l'ultima, decisiva, verifica;

considerato:

che in data 7 luglio 1997 è stato richiesto a tre degli organismi intermediari prescelti di apportare alcuni aggiustamenti ai progetti in modo da renderli conformi alla normativa comunitaria e permettere, dopo la successiva consultazione presso le altre direzioni generali dell'Unione, l'emanazione della decisione di finanziamento;

che le convenzioni relative ai progetti che recepiranno tali modifiche dovrebbero essere stipulate entro l'anno, in modo da consentire, una volta approvate le tipologie dei bandi, la partenza della fase operativa per l'inizio del 1998;

che il rispetto dei tempi previsti dipende da quanto tempo gli organismi intermediari impiegheranno per restituire i progetti corretti,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi il Ministro in indirizzo non abbia ancora spedito all'Unione europea il progetto «Bagnoli 2000»;

se non si ritenga opportuno approvare il progetto in questione in tempi brevi, tali da consentire la partenza della fase operativa per l'inizio del 1998 e la sua realizzazione entro il 31 dicembre 1999, come previsto dalla normativa vigente.

(4-07288)

(30 luglio 1997)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione in oggetto, si fa presente che il progetto «Bagnoli 2000», è stato presentato dall'Unione industriali di Napoli e dalla GEPI al Ministero del bilancio – Servizio politiche di coesione – nel mese di febbraio del 1996, nel quadro delle richieste di sovvenzione globali per l'annualità 1995-1996.

L'iniziativa prevede investimenti per 133,7 Mecu pari a circa 277 miliardi di lire di cui 38,7 Mecu a carico della UE, 38,7 a carico di risorse pubbliche nazionali e 56,3 a carico dei privati.

A conclusione dell'istruttoria della proposta di sovvenzione globale «Bagnoli 2000», effettuata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, si è ritenuto di non poter proporre l'iniziativa al cofinanziamento comunitario, date le notevoli carenze riscontrate nel progetto. È per tale ragione che il progetto «Bagnoli 2000» non è stato trasmesso ai competenti uffici della Commissione europea per l'esame di rito finalizzato alla concessione del cofinanziamento.

Recentemente – 20 ottobre 1997 – su sollecitazione dell'organismo proponente, si è tenuta una riunione sull'argomento presso il competente Servizio di questo Ministero a cui hanno partecipato anche i rappresentanti della regione Campania, dell'associazione industriali di Napoli e della GEPI.

L'incontro è servito a chiarire le carenze della proposta e quindi le motivazioni della inammissibilità al cofinanziamento della stessa, così come originarimente formulata.

Tenuto conto, tuttavia, della possibilità prospettata dallo stesso organismo proponente e dalla regione Campania di una migliore riformulazione, coerente con i criteri cui devono ispirarsi le sovvenzioni globali nelle aree di crisi, si è fatta riserva di una valutazione definitiva dell'iniziativa di cui si tratta, sulla base del progetto riformulato e del parere che la regione Campania esprimerà sullo stesso.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica
MACCIOTTA

(30 marzo 1998)

MANCA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, per effetto del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, le cause d'appello in materia tributaria sono state trasferite dalle commissioni provinciali di secondo grado alla commissione unica regionale;

che la recente riforma del processo tributario, entrata in vigore il 1° aprile 1996, ha radicalmente modificato l'*iter* processuale dei contenziosi e le competenze delle circoscrizioni giudiziarie;

che, per effetto del nuovo rito, il contribuente che intenda contestare la pretesa impositiva, illegittima o infondata dell'ente impositore è costretto, il più delle volte, a rivolgersi ad un professionista abilitato (avvocato, dottore commercialista, eccetera);

che in particolare, per quanto riguarda la Puglia, le cause d'appello, prima di competenza delle commissioni provinciali di secondo grado, dopo trasferite alla commissione unica regionale sono ben 10.800, il 40 per cento delle quali riguarda le province di Brindisi, Lecce e Taranto;

che, attualmente, i giudizi di appello dovrebbero avere luogo soltanto davanti alla commissione regionale che ha sede a Bari;

che il difensore del contribuente, in base alla nuova normativa, è costretto per ogni singola causa a recarsi almeno tre volte a Bari, dove ha appunto sede la competente commissione regionale (la prima per il deposito dell'atto di appello, non essendo consentito l'inoltro a mezzo posta; la seconda per il ritiro del fascicolo della controparte; la terza per la discussione della causa, sempre che questa non subisca rinvii);

che ciò ha comportato gravi disagi e aggravi di spese per i contribuenti e ritardi nella trattazione del contenzioso tributario;

considerato:

che, a tutt'oggi, la commissione regionale pugliese non risulta che abbia iniziato ad operare per mancanza delle indispensabili infrastrutture e del personale addetto agli uffici;

che la soluzione, più volte ipotizzata, di istituire sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali presso città già sedi di corti di appello e di TAR che non siano capoluoghi di regione, come la città di Lecce, non comporterebbe aggravio di risorse finanziaria;

che già la nuova normativa aveva disposto che in presenza di carenze pregiudizievoli per il regolare funzionamento delle commissioni regionali si sarebbe potuto ricorrere, entro il 31 dicembre 1996, con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con quelli del tesoro e di grazia e giustizia, all'istituzione di sezioni distaccate;

che nulla è stato fatto in proposito,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intenda assumere a breve termine per correggere tali squilibri, palesemente e gravemente lesivi degli interessi dei contribuenti salentini interessati alle vertenze in atto;

se non si ritenga necessario modificare l'attuale normativa, prevedendo l'esistenza di sezioni distaccate nei capoluoghi di provincia sedi di corte di appello e di TAR.

(4-04070)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha rappresentato la necessità e l'urgenza di modificare la disciplina recata dalla riforma del processo tributario del 1992, al fine di prevedere che le commissioni tributarie regionali abbiano sede anche nelle città capoluogo di provincia, già sedi di Corte d'appello e di TAR. Ad avviso dell'onorevole interrogante ciò costituirebbe un valido strumento per la soluzione dei molteplici e rilevanti problemi organizzativi e di gestione del contenzioso tributario venutisi a configurare, in seno a numerose commissioni tributarie regionali, a seguito della soppressione delle preesistenti commissioni tributarie di secondo grado.

In particolare l'onorevole interrogante auspica l'istituzione nella regione Puglia di sedi di commissione tributaria di appello, attesa l'ingente mole di lavoro che dalle commissioni di secondo grado, già operanti nella medesima regione, è confluita nella commissione tributaria regionale di Bari, creando in seno a quest'ultima una situazione di grave difficoltà che ostacola il sollecito e regolare svolgersi della giustizia tributaria.

In merito ai problemi venutisi a creare in molte regioni a seguito della soppressione delle commissioni tributarie di secondo grado, si osserva che successivamente all'attivazione dei nuovi organi di giustizia tributaria era stata prevista (articolo 69, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) la possibilità dell'istituzione di sezioni distaccate delle nuove commissioni tributarie esclusivamente, però, per ragioni logistiche, cioè per l'impossibilità di reperire i locali occorrenti nei capoluoghi regionali o provinciali e comunque con durata fino al 31 dicembre 1996.

Atteso, tuttavia il perdurare delle gravi difficoltà operative di numerose commissioni tributarie, la questione segnalata ha formato oggetto di approfondito esame da parte di una apposita commissione di studio, istituita presso il Ministero delle finanze, presieduta dal sottosegretario di Stato onorevole Marongiu.

Ciò posto, è opportuno segnalare che ogni decisione, volta ad apportare modifiche al sistema del contenzioso tributario, è stata sospesa da parte di questa amministrazione, per doveroso rispetto nei confronti del Parlamento, in attesa delle conclusioni da assumersi in sede dei lavori della Bicamerale.

In tale ambito, infatti, si potrebbe anche addivenire alla soppressione della giurisdizione tributaria, facendo confluire le relative controversie nella onnicomprensiva giurisdizione ordinaria.

Per quanto riguarda, in particolare, la commissione tributaria regionale di Bari, si rileva che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha deliberato l'urgente copertura del posto di Presidente della commissione tributaria regionale di Bari, ed a tal fine è stato emanato un apposito decreto del Ministro delle finanze (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1997, n. 238) concernente le modalità e i termini di presentazione della relativa domanda.

Si ritiene, pertanto, che quanto prima potranno essere rimossi gli ostacoli e gli inconvenienti, anche di ordine organizzativo e logistico,

che non hanno consentito il regolare funzionamento del predetto organo di giustizia tributaria.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(17 marzo 1998)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Tesoro è azionista del Banco di Sicilia spa insieme alla regione siciliana e alla Fondazione Banco di Sicilia;

che l'attuale consiglio d'amministrazione del suddetto istituto è scaduto e si trova in un'anomala posizione di *prorogatio* a seguito della richiesta del Tesoro – ispirata dalla Banca d'Italia e avanzata formalmente in sede di assemblea degli azionisti – di soprassedere al rinnovo delle cariche;

che l'attuale gestione del Banco di Sicilia è affidata ad un organo monocratico condizionato;

che è vacante da oltre un anno e mezzo la carica di amministratore delegato – sostitutiva della precedente figura dei due vice direttori generali – e ciò dopo le dimissioni del ragioniere Trombi per la gestione del portafoglio titoli che, sembra, abbia arrecato alcune centinaia di miliardi di perdite alla banca siciliana;

che soprendentemente il predetto, nonostante le dimissioni dalla carica di amministratore delegato, siede ancora al Banco di Sicilia quale consigliere di amministrazione, mentre l'altro consigliere ha lasciato la banca;

che lo stesso direttore generale era stato originariamente assunto al Banco di Sicilia quale condirettore generale con compiti limitati ai settori della ragioneria e del contenzioso e solo successivamente alle dimissioni del direttore generale si è trovato a svolgere dapprima le funzioni vicarie e poi a sostituirlo con pienezza di poteri;

che nei primi anni di gestione del rinnovato consiglio di amministrazione voluto dalla Banca d'Italia sarebbero stati assunti numerosi consulenti esterni della cui opera tuttora, non pare esserci visibile traccia;

che alle aree critiche della banca (personale-organizzazione-sistemi informatici-finanza) sono preposti dirigenti non siciliani assunti nell'ambito di conoscenze dirette o di affiliazione dei componenti del consiglio di amministrazione, alcuni dei quali ormai operano da lungo tempo quali «consulenti esterni a contratto» e quindi senza vincolo di responsabilità nei confronti degli azionisti;

che la responsabilità dell'area commerciale, e cioè del fulcro decisionale dell'attività di intermediazione creditizia della banca, sarebbe da molti mesi intestata allo stesso direttore generale che se ne occuperebbe direttamente e personalmente partecipando a vario

titolo ai consigli di amministrazione di molte società del gruppo Banco di Sicilia;

che dopo il triennio dal suo insediamento l'attuale consiglio di amministrazione non ha ancora varato un piano strategico di lunga durata, mentre restano ancora irrisolti alcuni dei nodi centrali – quali la vendita di alcune partecipate (SGAS - Società grandi alberghi siciliani, Banca del Sud) – che hanno determinato l'intervento della Banca d'Italia e la rapida fuoriuscita del precedente consiglio di amministrazione;

che sul finire dell'anno, essendo evidentemente a conoscenza dei risultati della banca per il 1996 (dati preventivi), di un piano strategico di rilancio dell'istituto e, soprattutto della sua pianta organica e funzionale, è stato varato dal consiglio di amministrazione un piano di promozioni del personale che ha riguardato oltre 160 persone;

che nel corso dell'intera gestione dell'attuale consiglio di amministrazione e dell'attuale direttore generale la Banca d'Italia, pur considerando la situazione di particolare precarietà della banca siciliana, non ha mai effettuato una ispezione, anche in presenza di esplicita richiesta di una parte dell'azionariato;

che la drammatica esperienza del Banco di Napoli insegna che è necessario avere e dare certezze ai risparmiatori e al sistema e che l'esperienza passata della stessa banca insegna che la presenza del rappresentante della vigilanza nel corso delle sedute del consiglio di amministrazione non è sinonimo di corretta gestione sotto l'aspetto tanto formale che sostanziale;

che gli imprenditori della Sicilia lamentano poca disponibilità agli impieghi da parte del Banco di Sicilia che richiede tassi elevatissimi ed esorbitanti garanzie reali e personali a fronte dei mutui concessi o da concedere;

che il Tesoro ha già effettuato interventi di capitalizzazione a favore del Banco di Sicilia per centinaia di miliardi ed altri si appresta ad effettuarne senza tuttavia avere garanzie che tali fondi vengano messi a disposizione del sistema imprenditoriale siciliano,

si chiede di sapere:

la stima dei risultati economici del Banco di Sicilia spa previsti per l'esercizio 1996 (risultato lordo di gestione e utili), con l'evoluzione della raccolta (distinta tra diretta e indiretta), degli impieghi e delle sofferenze;

la qualità degli impieghi costituiti nonchè il numero di quelli in eccedenza e l'evoluzione dei rapporti in contenzioso;

il rapporto tra raccolta e impieghi e la forbice dei tassi medi d'istituto praticati alla clientela distinti per fasce di affidamento;

quanta parte della raccolta sia prodotta dalle filiali continentali e quanta dalle filiali insulari;

quanta parte degli impieghi sia realizzata dalle filiali continentali e quanta dalle filiali insulari;

la redditività delle filiali estere;

la redditività delle filiali continentali;

l'evoluzione delle procedure giudiziarie promosse dal personale in servizio e in quiescenza contro il Banco di Sicilia;

quante siano state perdute, anche in primo grado, e a quanto ammontino i costi che si sono dovuti sostenere;

quanti siano stati i dipendenti promossi nella tornata di fine anno che operano nelle filiali continentali, quanti quelli che operano nelle filiali insulari e quelli che operano nella direzione generale;

se corrisponda al vero che sono stati promossi al massimo grado della categoria funzionari collaboratori diretti dei vertici dell'istituto;

gli emolumenti complessivi, a qualunque titolo percepiti (comprese le indennità di trasferta e i rimborsi spese) dal presidente, dai componenti del consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale, dal direttore generale nonchè dai dirigenti;

quali iniziative si intenda assumere allo scopo anche di sollecitare una doverosa attività ispettiva da parte dell'organo della vigilanza sui fatti in premessa anche per assicurare i risparmiatori e gli operatori del settore del credito che il Banco di Sicilia non persegue interessi personali e/o illegittimi;

se corrisponda a verità che, in violazione dell'articolo 136 della legge bancaria, siano state fornite, o lo siano tutt'ora, consulenza a pagamento allo stesso Banco di Sicilia da parte di amministratori dello stesso, direttamente o per il tramite di propri collaboratori e/o soci di studi professionali privati.

(4-03942)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Banco di Sicilia spa, soprattutto in considerazione del ruolo che la banca svolge nell'economia regionale.

Con riferimento alle iniziative intraprese per il risanamento aziendale, si fa presente che il bilancio 1996, differenziandosi dai precedenti risultati d'esercizio, ha evidenziato un utile di circa 12 miliardi, determinando una inversione di tendenza attribuibile alla riduzione delle perdite sui crediti e al progressivo miglioramento del risultato di gestione, a sua volta ricollegabile alla decisa opera condotta dagli organi aziendali che ha portato anche ad una forte contrazione dei costi operativi, ridottisi di oltre il 20 per cento nel triennio 1994-1996.

Il ritorno in sostanziale pareggio del conto economico chiude una prima fase di risanamento aziendale. Il consolidamento della situazione tecnica ed il rilancio del Banco è legato al conseguimento di ulteriori miglioramenti reddituali, al potenziamento dei livelli patrimoniali, alla conseguente individuazione di linee strategiche di sviluppo.

I risultati reddituali sono stati condizionati dal segno strutturalmente negativo del patrimonio libero (-4.178 miliardi al 30 giugno 1996), dall'elevata rischiosità dell'attivo e dalla incidenza dei costi del personale.

Nella politica di contenimento del rischio perseguita dal Banco si inquadra la definizione degli accordi per la cessione al gruppo Banca Popolare di Lodi degli sportelli della Banca del Sud, operazione collegata alla dismissione di partecipazioni non strategiche (in par-

ticolare, Basinvest, Mediofactoring e IMI) e alla chiusura di dipendenze all'estero.

In linea con le ulteriori iniziative volte al risanamento della banca, si fa presente che il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia spa è stato integralmente rinnovato in data 21 maggio 1997. In particolare, alla carica di Presidente è stato nominato, in sostituzione del professor Berardino Libonati, il professor Gustavo Visentini, mentre alla carica di Vice Presidente è stato nominato il Presidente della Fondazione Banco di Sicilia professor Carlo Dominici.

Successivamente, il professor Visentini si è dimesso dalla carica nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 5 settembre 1997, convocata per apportare allo statuto del «Banco» le modifiche propedeutiche all'ingresso nel capitale del Mediocredito Centrale (fra cui la elevazione da 7 a 11 del numero dei consiglieri e la previsione di un secondo Vice Presidente). Nella stessa adunanza è stato integrato il consiglio con la nomina di un secondo Vice Presidente, nella persona del professor Imperatori, e di due amministratori, il dottor Tellini e il dottor Carducci, tutti di provenienza Mediocredito. L'assemblea ha, infine, chiamato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato il dottor Caletti, che mantiene l'attuale carica di Direttore Generale dell'istituto. In data 25 novembre 1997, il dottor Alfio Noto è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione.

La sottoscrizione da parte del Mediocredito di un aumento di capitale riservato di lire 1.000 miliardi – deliberata in occasione dell'assemblea del «Banco», tenutasi il 15 ottobre 1997 – si inquadra in un operazione volta al rafforzamento ed al rilancio del Banco di Sicilia che, in data 6 settembre 1997, ha rilevato attività e passività della Sicilcassa, posta in liquidazione con decreto del Ministro del tesoro del 5 settembre 1997.

L'evoluzione della situazione tecnica e gestionale del «Banco» sarà conseguentemente influenzata dal rilievo dell'azienda bancaria Sicilcassa – ora operativa come divisione autonoma all'interno dell'istituto – che ha fatto del «Banco» il perno principale di un polo creditizio siciliano di rilevanti dimensioni. Il piano industriale, attualmente in corso di definizione, dovrebbe consentire il raggiungimento di sinergie produttive e finanziarie che potranno avere effetti positivi sul sistema economico siciliano.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(28 marzo 1998)

MONTELEONE. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'Associazone delle piccole e medie industrie (API) della provincia di Matera ha lamentato, nei primi giorni di giugno, gravi ritar-

di nella cantierizzazione delle opere infrastrutturali del parco tecnologico della Valbasento;

che il consorzio di sviluppo industriale della provincia di Matera, che aveva appaltato i relativi lavori, ha successivamente precisato di avere espletato regolarmente tutte le procedure di gara e che tuttavia permangono alcuni ostacoli tecnici e burocratici rimasti irrisolti a livello ministeriale;

che l'opera che presenta maggiori problemi risulta essere il centro logistico intermodale, la cui cantierizzazione appare bloccata esclusivamente da un ritardo di carattere burocratico-procedurale motivato dal mancato rilascio di un nulla osta da parte del Ministero dei trasporti;

che il presidente dell'API, Giovanni Grassani, ed il sindaco di Ferrandina, Leonardo Recchia, hanno sollecitato il Ministero dei trasporti al rilascio del nulla osta necessario per inserire il centro intermodale della Valbasento fra le opere dei piani trasportistici regionali e nazionali e consentire la convenzione di finanziamento fra il Ministero del bilancio ed il consorzio industriale di Matera;

che nessuna anticipazione è stata effettuata, a livello ministeriale, sulle opere infrastrutturali già appaltate dal consorzio industriale della provincia di Matera,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi di ordine burocratico e procedurale che ritardano la cantierizzazione delle opere infrastrutturali del parco tecnologico della Valbasento;

per quali motivi il Ministero dei trasporti non abbia ancora rilasciato il nulla osta per il centro logistico intermodale;

per quali motivi non sia stata ancora effettuata alcuna anticipazione finanziaria sulle opere infrastrutturali appaltate dal consorzio di sviluppo industriale di Matera;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare che tali inadempienze e ritardi aggravino sempre più la crisi economica ed occupazionale in Valbasento.

(4-06500)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione a quanto rappresentato con l'interrogazione in oggetto circa l'attuazione dell'Accordo di programma per la Val Basento e, più in particolare, per quanto riguarda la cantierizzazione delle opere infrastrutturali del relativo parco tecnologico, si fa presente quanto segue.

Occorre preliminarmente considerare che la cantierizzazione di dette opere è in carico al Consorzio industriale di Matera che ha l'obbligo di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione delle opere, così come stabilito dalle Convenzioni stipulate fra questo Ministero ed il Consorzio stesso, quale ente attuatore.

Quanto alla realizzazione del Centro logistico intermodale di Ferrandina, di cui alla Convenzione stipulata il 30 aprile 1996, trattasi di opera non compresa nello schema di piano quinquennale degli interporti

approvato con deliberazione ex CIPET del 31 marzo 1992, ma assunta nell'ambito del Piano regionale dei trasporti della Basilicata, per la quale si è dovuta esaminare la compatibilità con il progetto Interporto di Tito (Potenza). Tale compatibilità è stata riconosciuta dopo attenta analisi dal Ministero dei trasporti e della navigazione, atteso che la prima opera risulta essere posta a servizio dell'asse Campania-Calabria, mentre la seconda si inserisce nell'asse viario e ferroviario tra Campania e Puglia.

Circa il finanziamento, si è dovuto attendere l'accumulo di quote disponibili derivanti dal 10 per cento bimestrale dell'assegnazione complessiva effettuata dal Ministero del tesoro sul capitolo di competenza, oltre al rispetto cronologico delle erogazioni relative alle richieste giacenti presso questo Ministero; le richieste di anticipazioni relative al finanziamento delle opere rientranti nel programma di realizzazione del Parco tecnologico della Val Basento sono state trasmesse da parte del competente Servizio per la contrattazione programmata alla Ragioneria centrale di questo Ministero in data 3 giugno 1997 per le relative erogazioni.

Tali richieste riguardano le seguenti Convenzioni sottoscritte fra il Ministero del bilancio e il Consorzio ASI di Matera, soggetto attuatore:

Conv.	1/96	1ª e 2ª rata
Conv.	2/96	1ª rata
Conv.	3/96	1ª rata
Conv.	4/96	1ª rata
Conv.	5/96	1ª rata
Conv.	6/96	1ª rata
Conv.	11/96	1ª rata

Le richieste di erogazione delle 2ᵉ rate relative alle Convenzioni 2/96, 3/96 e 11/96 potranno essere inoltrate alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro e del bilancio solo dopo che sarà stata concessa la deroga al blocco fondi esercizio 1997.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica
MACCIOTTA

(31 marzo 1998)

NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU, ANGIUS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, con le linee di aggiornamento del piano di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, approvato dal CIPE il 29 marzo 1990, si indicavano i «sistemi territoriali» quali macroprogetti tesi a realizzare strategie di intervento integrato in specifici ambiti territoriali, che presentano ritardi socio-economici particolarmente rilevanti e nei quali le strutture

istituzionali ordinarie incontrano particolare difficoltà nell'attuare programmi di ampia dimensione;

che l'articolazione di tali macroprogetti si applica in specifici progetti che devono cogliere la particolarità di una regione o di un'area ed individuare l'insieme degli interventi che vanno prioritariamente programmati e realizzati, per superare strozzature e nodi che ne impediscono lo sviluppo;

che nel contesto normativo anzidetto il 28 marzo 1991 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il presidente della giunta regionale della Sardegna hanno firmato una «intesa di programma» finalizzata a perseguire il «riassetto territoriale delle zone interne della Sardegna centrale»;

che l'intesa di programma ha previsto la costituzione di un comitato di attuazione, nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

che il comitato di attuazione si è reso attivo nell'aprile 1993;

che l'impegno finanziario per dare corpo all'intesa, il cui insieme prevedeva investimenti per 1.000 miliardi, è stato fissato in 500 miliardi con deliberazione del CIPE del 25 marzo 1992, di cui 350 miliardi a carico dello Stato e 150 miliardi a carico della regione Sardegna;

che con la legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, articolo 30, la regione Sardegna ha disciplinato l'utilizzo delle somme assegnate dallo Stato da effettuarsi nell'ambito di un apposito fondo costituito presso il CIS e la SFIRS;

che la norma predetta ha posto a carico di tale fondo gli oneri relativi a:

a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi ammissibili;

b) contributo in conto interessi sugli investimenti da realizzare o finanziamenti a tasso agevolato fino alla misura massima del 30 per cento; il tasso agevolato a carico dell'impresa beneficiaria, anche ai fini del computo del contributo predetto, è previsto pari al 33 per cento del tasso di riferimento: la durata dei contributi in conto interessi non può superare dodici anni di cui due di pre-ammortamento;

c) partecipazioni delle società finanziarie controllate dalla regione Sardegna nel capitale sociale delle nuove iniziative o concessione, da parte delle medesime, di prestiti partecipativi o prestiti obbligazionari nei limiti previsti dalle norme statutarie delle finanziarie stesse;

che la legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, e le norme anzidette hanno ricevuto parere di conformità dalla Comunità europea;

che la giunta regionale, con deliberazioni del 22 giugno 1993 e del 28 dicembre 1993, ha adottato direttive per l'attuazione dell'intervento da realizzare a valere sui fondi statali, affidati dalla legge regionale sopra citata al CIS ed alla SFIRS;

che i fondi in questione sono stati tutti impegnati con una ricaduta occupazionale di 2.211 posti di lavoro;

che per quanto attiene le infrastrutture industriali la regione Sardegna, con deliberazioni adottate nel settembre 1993 e nel giugno 1994, ha programmato interamente gli interventi da realizzare, a valere

sull'importo di 150 miliardi di co-finanziamento regionale, e tali interventi sono in corso di realizzazione;

che con legge 22 novembre 1994, n. 644, lo Stato ha definito, a completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma, la complessiva spesa di 400 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1994;

che la regione Sardegna, nella prefigurazione di una aggiuntività totale dell'intervento statale di cui alla legge n. 644 del 1994, ha emanato la legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, con la quale ha impegnato il capitolo dello stato di previsione della spesa (assegnazioni statali) inerente al Fondo per l'attuazione degli interventi a favore delle attività produttive delle zone interne della Sardegna centrale, con uno stanziamento di 400 miliardi;

che conseguentemente la regione Sardegna ha previsto un intervento aggiuntivo a valere sui fondi regionali stanziando ulteriori lire 171,4 miliardi per la realizzazione di infrastrutture da realizzare nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale;

che con deliberazione del 20 novembre 1995 il CIPE ha dato concreta attuazione al disposto della legge n. 644 del 1994, definendo in lire 400 miliardi il complessivo e definitivo intervento statale nell'ambito dell'intesa di programma;

che tale determinazione non è rispettosa dell'impegno originariamente assunto da parte dello Stato, valutato in complessivi 750 miliardi e non in 400 miliardi;

che conseguentemente è insorta una vertenza sull'argomento, sia politica che legale, tra regione Sardegna e competenti organi statali; infatti, cautelativamente, la regione Sardegna ha avanzato nel febbraio 1996 ricorso al competente TAR, per l'annullamento della delibera CIPE del 20 novembre 1995, per la parte di essa che definitivizza in complessive lire 400 miliardi l'intervento dello Stato nel quadro dell'accordo-intesa di programma stipulato nel 1991 con la regione Sardegna;

che, come è noto, il recente evento elettorale ha sospeso il confronto Stato-regione teso a risolvere la controversia;

che il presidente della giunta regionale della Sardegna ha riproposto al Governo in carica l'urgenza di risolvere il contenzioso suggerendo, con lettera del 19 luglio 1996, indirizzata al Ministero del bilancio, un intervento risolutivo del problema in occasione della prossima manovra economico-finanziaria;

che è tuttora fortemente sottolineata dalle forze sociali e produttive della Sardegna centrale (quali le organizzazione sindacali, quelle del commercio, della Confindustria, della Confapi) la necessità di non tradire le attese giustamente maturate in un territorio come quello delle zone interne della Sardegna centrale, pesantemente colpito da fenomeni di disoccupazione e spopolamento delle campagne, con le note gravissime ripercussioni manifestate dal malessere sociale e da fenomeni di criminalità;

che alle legittime aspettative anzidette, relative agli impegni a suo tempo assunti dallo Stato, si è sovrapposta la fortissima preoccupa-

zione conseguente alla comunicazione dell'Enichem fibre di chiusura dell'impianto fiocco poliestere dello stabilimento di Ottana, il quale comporta l'espulsione dal lavoro di oltre 200 lavoratori ivi occupati;

che il progressivo disimpegno dell'industria ex partecipazioni statali rafforza le ragioni originarie che hanno portato alla decisione politica ed economica di uno specifico intervento rivolto al riassetto territoriale e alla reindustrializzazione del territorio della Sardegna centrale,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda risolvere il problema richiamato cogliendo l'opportunità derivante dalla recente delibera del CIPE, la quale destina 6.500 miliardi al finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo;

in alternativa, se non intenda accogliere la richiesta della regione Sardegna con i provvedimenti che riterrà opportuno adottare a partire dalla prossima legge finanziaria.

(4-05296)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. – Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde all'atto parlamentare in oggetto facendo presente che il CIPE, in data 25 marzo 1992, prendendo atto dei contenuti dell'intesa a suo tempo sottoscritta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della Regione Sardegna, aveva previsto per la copertura degli oneri relativi un finanziamento di 500 miliardi di lire, di cui 350 miliardi a carico delle risorse *ex* legge n. 64 del 1986, destinate alla realizzazione dei progetti strategici.

L'intesa prevedeva, altresì, all'articolo 5, l'istituzione di un apposito Comitato di attuazione, presieduto dal Presidente della Regione, con il compito di coordinare tutti gli aspetti procedurali propedeutici alla stipula del conseguente accordo di programma, da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (in vigenza della legge n. 64 del 1986 citata).

Sulla base dei lavori istruttori di detto Comitato, pur in assenza dell'accordo e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione, la Regione aveva disposto anticipazioni con fondi propri per la realizzazione di interventi (per lo più di sostegno alle attività produttive), emanando provvedimenti di concessione per circa 300 miliardi di lire.

L'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 547 del 1994, convertito dalla legge n. 644 del 1994, ha di fatto sopperito alla carenza di fondi per le finalità specifiche dell'intesa, assicurandone la copertura finanziaria, mediante autorizzazione della complessiva spesa di 400 miliardi per il 1994.

Tale importo è stato assegnato dal CIPE in data 20 novembre 1995, dopo un'istruttoria congiunta fra Ministero del bilancio (SAPE e Nucleo di valutazione) e regione Sardegna, assicurando, altresì, risorse aggiuntive per 50 miliardi di lire rispetto a quelle previste dall'intesa a carico dello Stato e attribuendo validità alla procedura di selezione ed attuazio-

ne degli interventi posta in essere dal Comitato *ex* articolo 5 dell'intesa.

La regione Sardegna, ai sensi del punto 4 della succitata delibera, ha fornito in data 19 luglio 1996 l'elenco degli interventi di completamento ai quali il CIPE aveva destinato l'anzidetta complessiva somma di lire 50 miliardi, ma senza relazionare contestualmente sulla realizzazione degli interventi infrastrutturali nel settore secondario, posti a carico della regione (per 150 miliardi di lire) descritti nell'allegato 3 della delibera CIPE del 20 novembre 1995.

A seguito di sollecito da parte ministeriale, la regione, in data 18 dicembre 1996, ha trasmesso l'elenco degli interventi «come rimodulati dalla Giunta regionale su richiesta degli enti attuatori» e, in data 28 gennaio 1997, lo stato di attuazione di alcuni degli interventi a suo tempo puntualmente individuati dal CIPE. Dalle note trasmesse si evince che la Giunta regionale ha ritenuto di dover finanziare alcuni interventi, in luogo di altri approvati a suo tempo dal CIPE (allegato 3, delibera 20 novembre 1995), nell'ambito della disponibilità di 150 miliardi posti a carico della Regione medesima. Il CIPE, con delibera del 18 dicembre 1996, ha destinato (punto 4) una quota pari al 30 per cento del totale dei mutui attivabili *ex* articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 344 del 1996 (pari a circa 10.000 miliardi di lire), per interventi di sviluppo econornico ed occupazionale presentati da Amministrazioni centrali e dalle regioni e province autonome. Il CIPE, nel deliberare la suddetta ripartizione ha assegnato, alla regione Sardegna, una somma pari a complessivi 180,7 miliardi di lire per interventi da selezionare da parte della regione stessa.

Successivamente, in data 23 aprile 1997 il CIPE, ha provveduto a ripartire l'ulteriore quota del 5 per cento, rimasta indivisa alla data del 18 dicembre 1996, pari a 500 miliardi di lire, assegnando 100 miliardi di lire per il completamento degli interventi compresi nell'intesa di programma per la Sardegna centrale.

Avuto riguardo ai patti territoriali approvati nel corso del 1997, il CIPE ha provveduto ad approvare – sempre in data 23 aprile 1997 – uno schema di patto territoriale per lo sviluppo della provincia di Nuoro, per un onere a carico dello Stato di lire 44,3 miliardi, a fronte di un investimento complessivo di lire 53,8 miliardi circa, per l'attuazione di progetti imprenditoriali e la realizzazione di infrastrutture.

Conclusivamente, il complesso delle risorse comunitarie e nazionali destinate alla regione Sardegna per interventi diretti al miglioramento e all'ampliamento della dotazione infrastrutturale, allo sviluppo e potenziamento delle piccole e medie industrie, alla formazione ed allo sviluppo ed al miglioramento e potenziamento delle attività agricole, previsti dal Programma operativo plurifondo (FESR-FSE-FEOGA) 1994-1999 raggiungono un costo totale pari a 2.103,4 MECU di cui: 967,1 MECU di contributi comunitari; 650,7 MECU di contributi nazionali; 485,6 MECU per finanziamenti privati.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica
MACCIOTTA

(30 marzo 1998)

PEDRIZZI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. – Premesso:

che i dirigenti responsabili del canale 3 della Radiotelevisione di Stato, nelle trasmissioni nazionali e regionali, continuano imperterriti a mandare in onda notiziari riferiti quasi del tutto alla parte politica di sinistra, nonostante le giustificate lamentele degli opposti schieramenti, le sollecitazioni del Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza per il mutamento di tale indirizzo discriminatorio e, da ultimo, il richiamo del Presidente della Repubblica sulla stretta osservanza della parità dei diritti nell'importante campo delle comunicazioni;

che tale atteggiamento rivela uno stile fazioso, mai venuto meno da parte dei conduttori di dibattiti, di cronache e di telegiornali teletrasmessi da RAI 3 e che, secondo un recente allarme espresso dallo stesso Presidente della Commissione di vigilanza, mette a rischio il pagamento del canone da parte dei tanti cittadini delusi ed esacerbati dalla eccessiva politicizzazione a senso unico della televisione pubblica;

che a nulla è valso il riconoscimento da parte dei maggiori organi di stampa sulla reiterata, rinverdita, inopportuna ed antidemocratica lottizzazione dei posti chiave in RAI-TV, sistematicamente affidati soltanto a persone appartenenti all'area del PDS e dei partiti convergenti o collegati;

che dovrebbe essere giunto il momento di procedere alla composizione degli organigrammi del personale di ogni livello, specialmente nel settore della comunicazione, mediante appositi concorsi, come avvenuto per un breve tempo in passato, in modo da rendere il servizio pubblico effettivamente al di sopra delle parti ed affidato ad elementi non improvvisati ma professionalmente preparati;

che soltanto una gestione commissariale potrebbe mettere ordine nelle trasmissioni ed affiancare un'eventuale e qualificata commissione, di nomina ministeriale, che provveda all'elaborazione di norme e di progetti in grado di restituire all'importante mezzo di diffusione radiotelevisiva l'obiettività e l'equilibrio di cui dovrebbe essere portavoce ad esempio per tutto il sistema informativo non di partito, nonchè il miglioramento dei programmi di ogni altro genere che pure sono oggetto di generali critiche;

che rilievi di portata non indifferente debbono essere mossi anche su notiziari regionali riguardanti particolarmente il Lazio, divenuti un supporto giornaliero, elogiativo oltre misura, all'attività amministrativa e rappresentativa del sindaco di Roma, Rutelli, e del presidente della regione Badaloni, a fronte di un deplorevole silenzio su episodi e fatti che avvengono nelle province limitrofe e di Latina in particolare e che meriterebbero tutt'altra considerazione;

che a tal proposito, per quanto riguarda la provincia di Latina, si è assistito negli ultimi tempi alla diffusione di notizie concernenti esclusivamente disfunzioni amministrative, spesso semplicemente presunte, dei comuni con amministrazione di destra o notiziole di quartiere che non interessavano alcuno o su modesti convegni svoltisi nei comuni della fascia dei Monti Lepini, notoriamente rossi, come quello di Roccagorga relativo alla ricorrenza storica risalente al 6 gennaio del 1913, tra-

scurando di dare la giusta informazione su manifestazioni e su problemi o su avvenimenti culturali di grosso rilievo con personalità della politica e dell'industria (da Fini a Fisichella, da Veneziani a Grisi, eccetera);

che lo scrivente e tutti i parlamentari pontini (del Polo per le libertà) da due legislature non hanno mai avuto la possibilità di essere intervistati (per i corrispondenti siamo ombre), nè immagini degli stessi sono state mai trasmesse; praticamente i cittadini della provincia, se fosse per l'informazione del TG 3, non saprebbero nemmeno che esistiamo,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere per far cessare il comportamento discriminatorio, riguardo all'informazione, da parte dei giornalisti addetti al TG 3 e dei corrispondenti regionali e provinciali che operano esclusivamente sulla base dell'appartenenza all'area politica di riferimento (di sinistra);

se non si ritenga di disporre accertamenti sul tempo di trasmissione riservato ai partiti del Polo ed a quelli del centro-sinistra, sul numero dei servizi riguardanti l'attività del Polo e quelli attuati in favore del centro-sinistra, su quanti *reportage* siano stati eseguiti per manifestazioni culturali promosse dall'uno o dall'altro schieramento, in particolare per quanto riguarda la provincia di Latina.

(4-03168)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante gli indirizzi aziendali.

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Nel recente dibattito svoltosi in seno alla predetta Commissione parlamentare il consiglio di amministrazione è stato sollecitato ad effettuare un intervento attivo di ulteriore promozione ed attuazione degli indirizzi sul pluralismo, affinchè siano sempre operanti nella prassi di lavoro quotidiana dei professionisti interni all'azienda e divengano ancora più impegnativi per le responsabilità dei direttori di testata e di rete nei confronti dei quali è stata ribadita piena fiducia.

Il consiglio di amministrazione della RAI, da parte sua, con il documento votato il 17 novembre 1997, ha deliberato una serie di iniziative volte a garantire la piena applicazione degli indirizzi sul pluralismo.

Per quanto riguarda più specificamente l'informazione regionale, con particolare riferimento al Lazio, la ripetuta RAI ha comunicato che la testata giornalistica regionale tende a valorizzare l'informazione sui fatti e quindi i provvedimenti o le delibere di giunte comunali e provin-

ciali, precisando che la maggiore visibilità di Francesco Rutelli rispetto ai sindaci della località della provincia di Latina non dipende da scelte politiche, ma dal fatto che i problemi che coinvolgono la città di Roma e, quindi, il sindaco, rivestono un rilievo notevolmente superiore.

La concessionaria ha aggiunto che non risponde al vero che vi sia stato «un deplorevole silenzio su episodi e fatti che avvengono a Latina»: più volte, infatti, ha rilevato la società concessionaria, sono stati intervistati il sindaco di Latina, Aimone Finestra (del Polo delle libertà) e il Presidente della provincia, Davide Mortella (del CCD).

La RAI, nel riferire infine che, in generale, l'informazione regionale non si occupa di avvenimenti di interesse nazionale e che quindi si occupa dei *leader* dei partiti soltanto se i temi dagli stessi affrontati hanno carattere locale, ha precisato che la redazione regionale per il Lazio non ha mai realizzato un servizio su Roccagorga per la ricorrenza del 6 gennaio 1913.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(28 marzo 1998)

PEDRIZZI, MACERATINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'accentramento nelle regioni e nelle province del giudice tributario si è rivelato scarsamente operativo per tutti gli uffici interessati, oltre che defatigante per il contribuente, soprattutto relativamente alle regioni ed alle province di notevole estensione territoriale;

che, ad esempio, estendendosi la provincia di Latina per circa 150 chilometri da confine a confine, si rende gravoso e dispendioso per il contribuente dei comuni di Spigno, Saturnia, Castelforte, Formia, Gaeta e di altri comuni del sud pontino raggiungere la commissione provinciale di Latina sita a più di 170 chilometri,

si chiede di conoscere:

se si ritenga utile e necessario, in attesa della istituzione delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari (coincidenti territorialmente con le attuali circoscrizioni giudiziarie), avvalersi della facoltà concessa dalla normativa in vigore per la creazione di sezioni decentrate non solo delle commissioni tributarie regionali ma anche di quelle provinciali ed, in particolare, se si ritenga (per quanto in premessa ricordato) di istituire presso il comune di Formia una sezione decentrata della commissione provinciale tributaria di Latina;

sempre relativamente all'istituzione delle nuove commissioni tributarie, se risponda al vero che per le nomine dei vice presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, almeno nel Lazio, non si sarebbe tenuto conto nè dei titoli culturali nè dei requisiti professionali e di anzianità nè comunque, del punteggio complessivo conseguito, riportato nelle schede allegate alle singole domande di partecipazione al concorso, nè, infine, sarebbe stata formulata una regolare graduatoria;

se, in proposito, risponda al vero che non sarebbe stato tenuto conto del fatto che diversi concorrenti, già membri di commissione tributaria di primo e secondo grado, nella domanda di partecipazione al concorso, oltre alla richiesta di essere confermati nel posto già occupato, hanno dichiarato di essere disponibili per svolgere le funzioni di vice presidente nelle istituende commissioni tributarie provinciali o regionali, indicando, all'uopo, per quest'ultima posizione, i requisiti previsti dal decreto legislativo sul nuovo contenzioso tributario;

se sia vero, invece, che sono stati nominati vice presidenti concorrenti, già componenti delle passate commissioni tributarie di primo e secondo grado, con punteggio sensibilmente inferiore rispetto ad altri concorrenti che, come si ripete, avevano già espresso la disponibilità a ricoprire il ruolo di vice presidente, avendone tutti i requisiti di legge;

quali misure intenda assumere il Ministro delle finanze al fine di evitare lunghi ed onerosi contenziosi, nonchè sperequazioni ingiuste ed ingiustificate.

(4-02845)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti hanno rappresentato la necessità di istituire sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali e provinciali soprattutto nelle regioni e nelle provincie di notevole estensione territoriale.

In particolare, gli interroganti, nell'auspicare l'istituzione presso il comune di Formia di una sezione decentrata della commissione provinciale tributaria di Latina, chiedono chiarimenti circa presunte irregolarità nelle nomine dei vice presidenti presso le Commissioni tributarie del Lazio, ove risulterebbero stati pretermessi aspiranti dotati di maggiori punteggi.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, in merito alla istituzione di sezioni decentrate degli organi di giustizia tributaria, era stata prevista (articolo 69, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazione, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) la possibilità dell'istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie esclusivamente, però, per ragioni logistiche, cioè per l'impossibilità di reperire i locali occorrenti nei capoluoghi regionali o provinciali o comunque con durata fino al 31 dicembre 1996.

Successivamente, atteso il perdurare delle gravi difficoltà operative di numerose commissioni tributarie, la questione segnalata ha formato oggetto di esame da parte di una apposita commissione di studio, istituita presso il Ministero delle finanze, presieduta dal sottosegretario di Stato onorevole Marongiu.

Ciò posto, è opportuno segnalare che ogni decisione volta ad apportare modifiche al sistema del contenzioso tributario è stata sospesa da parte di questa Amministrazione, per doveroso rispetto nei confronti del Parlamento, in attesa delle conclusioni da assumersi in sede dei lavori della Bicamerale.

In tale ambito, infatti, si potrebbe anche addivenire alla soppressione della giurisdizione tributaria, facendo confluire le relative controversie nella onnicomprensiva giurisdizione ordinaria.

Circa le presunte irregolarità delle nomine dei vice presidenti presso le Commissioni tributarie del lazio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con apposita delibera del 25 novembre 1997, ha rappresentato che «sta provvedendo a dare esecuzione ai provvedimenti adottati in materia del giudice amministrativo e ad esaminare nel merito i ricorsi amministrativi presentati entro il termine del 16 aprile 1996.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 marzo 1998)

SELLA di MOLTELUCE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Considerato:

che il 23 gennaio 1998 il comitato dei Ministri per le privatizzazioni ha avviato la procedura per la privatizzazione della Banca nazionale del lavoro nell'ambito del programma di dismissioni del Governo per il 1998;

che tale procedura è stata avviata con un decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e del Ministro dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1998, serie generale n. 26, con il titolo «alienazione della partecipazione del Tesoro nella BNL spa, ovvero della società che risulterà dalla integrazione con il Banco di Napoli spa»;

che il Ministero del tesoro ha avviato le procedure propedeutiche all'alienazione;

che il Ministero del tesoro è titolare di una quota pari all'85,5 per cento del capitale sociale ordinario della BNL spa;

che dopo l'aumento di capitale avvenuto in data 30 dicembre 1997 la quota residua del Tesoro nel Banco di Napoli spa è pari al 17,43 per cento del capitale sociale;

che le modalità di dismissione individuate sono l'offerta pubblica di vendita e la trattativa diretta ed hanno l'obiettivo di costituire un azionariato stabile;

che, tuttavia, all'incirca alla metà di febbraio 1998 il Commissario dell'Unione europea per il mercato unico e i servizi finanziari, Mario Monti, ha rilevato in una lettera al Governo gli effetti potenzialmente discriminatori dei poteri speciali («golden share») attribuiti dall'articolo 2 della legge n. 474 del 1994 al Tesoro nelle privatizzazioni;

che il 25 febbraio 1998 il Vicepresidente del Consiglio, onorevole Veltroni, ha esposto alla Camera dei deputati il concetto di «valorizzazione» delle aziende da privatizzarsi che precederà il processo di dismissioni di Autostrade, Finmare, ENI 4, Italtel, Finsiel,

l'interrogante chiede di sapere:

quali tempi e quali modalità siano previsti dal Governo per la realizzazione e il completamento dell'operazione di dismissione della Banca nazionale del lavoro spa;

se il Tesoro intenda avvalersi, nella privatizzazione della Banca nazionale del lavoro spa, dei poteri speciali attribuiti dalla legge n. 474 del 1994 al Tesoro nelle privatizzazioni («golden share») già contestati dall'Unione europea;

se si intenda procedere anche nel caso della Banca nazionale del lavoro ad un piano di «valorizzazione» che all'atto pratico consiste in nomine di dirigenti, piani di rilancio, cambiamenti di assetti societari e sviluppo di *partnership* che servono in realtà per cementare ed estendere la lottizzazione delle dirigenze anche a periodi successivi al momento della dismissione, evitando di incappare in incidenti di percorso quale quello della rimozione di Rossi dalla Telecom, successiva alla privatizzazione.

(4-09974)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'operazione di dismissione della partecipazione detenuta dal Tesoro nella Banca nazionale del lavoro.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 2 della legge 30 luglio 1994, n. 474, non prevede l'attribuzione al Ministro del tesoro di poteri speciali (golden share) nel caso di dismissioni di partecipazioni in istituti bancari, non solo per quelle riguardanti società operanti «nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi» ed appositamente individuate.

Per quanto concerne, poi, i tempi previsti per il completamento della citata operazione, si precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 1998 ha previsto l'alienazione della partecipazione del tesoro nella BNL o nella società che risulterà dalla integrazione con il Banco di Napoli sia mediante un'offerta pubblica di vendita sia mediante trattativa diretta, finalizzata alla costituzione di un azionario stabile. Il 9 marzo 1998 è stata resa pubblica l'intenzione del Ministero del tesoro di prevedere la partecipazione al capitale della BNL di primari *partner* bancari-finanziari, al fine di realizzare un gruppo di grado di competere nella nuova realtà europea conseguente all'introduzione dell'Euro.

Le istituzioni bancarie-finanziarie interessate a candidarsi sono state invitate a prendere contatti con l'*advisor* del Ministero del tesoro.

Dopo aver concluso il processo di costituzione di un azionariato stabile e verificata la convenienza di base alle condizioni del mercato mobiliare, si potrà procedere all'offerta sul mercato delle azioni in possesso del Tesoro.

Si precisa, infine, che nell'intraprendere le operazioni di dismissione delle partecipazioni detenute in altre società il Tesoro e le società da esso controllate hanno operato esclusivamente secondo criteri di rigorosa opportunità industriale e che il processo di privatizzazione, portato avanti dal Governo, ha fra gli obiettivi l'eliminazione di qualsiasi ingerenza dello Stato in imprese che per

la loro stessa natura devono operare, nel rispetto della normativa vigente, secondo logiche puramente industriali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(26 marzo 1998)

SERENA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente*. – Premesso:

che nella zona industriale di Falzè, al confine tra i comuni di Sernaglia e Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, dovrebbe sorgere un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso rifiuti riciclabili;

che i cittadini dei due comuni sono contrari alla costruzione dell'impianto perchè preoccupati dall'idea che dalle ciminiere possano uscire fumi tossici e nocivi;

che il timore parrebbe più che giustificato; infatti, dietro la facciata di centrale termoelettrica, ci sarebbe in realtà un impianto di combustione di materiali, quali scarti di automobili, pneumatici, imbottiture di automobili, plastica, legno trattato e non, scarti di lavorazione delle cartiere: all'incirca 50.000 tonnellate di rifiuti speciali all'anno;

che allo stato attuale non è stata ancora fatta alcuna valutazione di compatibilità ambientale e, quel che è peggio, nè la regione Veneto nè il Ministero competente intendono richiederla;

che la USL ha precisato di non avere gli strumenti necessari per verificare la qualità dei fumi che fuoriescono dalle ciminiere;

che la commissione tecnica regionale per l'ambiente ha dato parere favorevole all'emissione di fumi in atmosfera, nonostante il parere contrario del comune di Sernaglia e della provincia, mentre la USL non si è nemmeno presentata in commissione per fornire un apporto tecnico;

che quanto prima la giunta regionale dovrà pronunciarsi sulla decisione adottata dalla commissione tecnica regionale, per poi trasmettere il parere al Ministero competente, ma difficilmente la giunta si discosterà dalla decisione della commissione,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia stata posta in essere una procedura scorretta, dato che la USL non ha fornito il proprio parere tecnico;

come mai la USL del luogo non abbia i mezzi tecnici per la rilevazione di pericolosità delle emissioni industriali;

se i Ministri in indirizzo non intendano fare il possibile affinchè venga fornito al più presto un parere tecnico sulla compatibilità ambientale della centrale termica e sul tasso di pericolosità delle emissioni;

qualora le indagini ne attestino la pericolosità, se intendano attivarsi, nelle sedi di competenza, al fine di impedire la costruzione dell'impianto.

(4-09848)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10, è stato disposto che la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili (tra cui sono ricomprese le azioni di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici finalizzate alla produzione di energia) non è soggetta alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica (articolo 22, legge n. 9 del 1991) e che l'utilizzazione di dette fonti di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità (articolo 1, legge n. 10 del 1991).

Per gli impianti di produzione di energia elettrica che comportano emissioni nell'atmosfera la vigente normativa in materia ambientale prescrive una specifica autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203, cui provvede questa Amministrazione, previo parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata.

Nel caso specifico occorre poi fare riferimento a tutta una serie di norme che, al fine di agevolare la soluzione del problema del recupero dei rifiuti, hanno individuato varie categorie di questi ultimi particolarmente idonei al loro impiego quali combustibili per la produzione di energia escludendoli, nel contempo, dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

La citata disciplina è stata regolata in via temporanea da una serie di decreti-legge più volte reiterati e mai convertiti, mentre la successiva legge 11 novembre 1996, n. 575 – pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 12 novembre 1996 – ha provveduto a sanare integralmente gli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti.

Detta normativa è stata poi totalmente innovata con l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, successivamente modificato ed integrato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, concernente l'attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In ottemperanza alle predette disposizioni la E-GEST spa con istanza corredata di apposita documentazione del 10 dicembre 1996, ha comunicato ai sensi dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'intenzione di procedere alla produzione di energia elettrica mediante un impianto della potenza di circa 5,5 MW chiedendone, altresì, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. Il progetto presentato da detta Società prevede la realizzazione nel territorio del comune di Sernaglia della Battaglia (Treviso), presso la locale area industriale, di un impianto per il recupero di rifiuti al fine di produrre energia elettrica. In particolare è previsto di utilizzare residui della lavorazione del legno, scarti di cartiera, pneumatici fuori uso, PDF (resine artificiali o sintetiche), carta e cartone, poliaccoppiati e «fluff» di macinazione da autoveicoli dismessi nella quantità di circa 47.000 tonnellate/anno.

Sulla base della procedura stabilita con l'accordo interministeriale del 10 aprile 1991, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, questo Ministero, con lettera del 16 gennaio 1997 dava avvio all'istruttoria richiedendo ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 il prescritto parere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità nonchè un rapporto alla regione Veneto reso in data 20 maggio 1997, con il quale la regione medesima esprimeva la propria favorevole valutazione sul progetto dell'impianto, nonchè dai pareri dei Ministeri dell'ambiente e della sanità che venivano inviati a questa Amministrazione. Nel corso dell'istruttoria sono state richieste informazioni integrative alla società E-GEST in particolare dall'Amministrazione regionale interessata.

Tutto ciò premesso, questo Ministero, verificato sulla base delle disposizioni di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992 che l'impianto è da ricomprendere tra quelli che utilizzano fonti rinnovabili, in conformità dei pareri sopra richiamati, ha emanato in data 19 novembre 1997 il decreto di autorizzazione. In base a tale provvedimento la società E-GEST spa è autorizzata a realizzare l'impianto suddetto prevedendo l'utilizzo dei rifiuti già individuati nel rispetto delle norme tecniche e dei valori limite di emissione fissati dal provvedimento di autorizzazione.

Al riguardo si precisa che il suddetto decreto di autorizzazione 19 novembre 1997 è rivolto solo a porre limiti alle emissioni in atmosfera in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, detta esclusivamente norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le questioni richiamate in particolare dall'interrogante si fa presente che il progetto di realizzazione dell'impianto non è da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in quanto non è assolutamente previsto l'utilizzo di rifiuti tossici o nocivi ed inoltre le caratteristiche dell'impianto medesimo, costituito da due caldaie della potenza termica di circa 13,2 MW ciascuna, lo pongono nettamente al di sotto della soglia di 300 MW termici oltre la quale è obbligatoria l'attivazione della procedura di VIA.

Circa la correttezza della procedura seguita, stante la mancata partecipazione della locale AUSL alla riunione della Commissione tecnica regionale del 27 marzo 1997 in occasione della formulazione del parere concernente l'impianto in questione, si fa presente che detta Commissione è sostanzialmente un organo consultivo, che l'AUSL è stata regolarmente convocata per la riunione ma ha giustificato l'assenza di propri rappresentanti per improrogabili esigenze di servizio e che, in ogni caso, la Commissione tecnica decide a maggioranza; in occasione della suddetta riunione la Commissione ha adottato le proprie decisioni con il voto favorevole di 12 dei 15 componenti presenti, come si evince dal parere della regione Veneto del 20 maggio 1997 sopra richiamato.

Per quanto concerne la disponbilità da parte delle strutture locali di attrezzature per eseguire controlli ambientali si fa presente che è in fase di avvio il sistema ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'am-

biente), a cui sarà demandata la competenza in materia di controlli ambientali anche per gli impianti di tipologia analoga all'impianto in questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(20 marzo 1998)

TAPPARO, LARIZZA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Visto che il quotidiano «La Stampa» del 23 settembre 1997, nelle pagine dell'edizione di Torino, pubblica un lungo articolo in cui evidenzia lo stato di grave non funzionalità delle strutture periferiche del Ministero del lavoro per inadeguatezza di locali e di mezzi;

tenuto conto che è imminente la presentazione alla Commissione bicamerale di attuazione della legge delega n. 59 del 1997 (la cosiddetta «legge Bassanini» sul conferimento alle regioni di funzioni oggi centralizzate) dello schema di decreto legislativo che decentra alle regioni e province le funzioni di governo del mercato del lavoro, con una parallela apertura ai privati nella intermediazione di manodopera;

considerato che una situazione di non funzionalità di tali strutture può condizionare l'avvio adeguato nelle regioni della nuova funzione di governo del mercato del lavoro, rendendo non equilibrato il rapporto tra pubblico e privato che deve essere di concorrenza e di collaborazione,

si chiede di conoscere:

quali misure intenda assumere il Governo e nello specifico il Ministero del lavoro sotto l'aspetto funzionale e organizzativo per recuperare almeno in parte l'inadeguata funzionalità e per rendere praticabile in modo sostanzialmente corretto l'apertura ai privati della funzione di incontro tra domanda e offerta del lavoro;

come intenda il Governo impegnarsi nella fase transitoria del passaggio dal Ministero del lavoro alle regioni delle funzioni sopracitate.

(4-07694)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Nel documento parlamentare presentato l'interrogante chiede quali misure intenda assumere il Ministero al fine di migliorare l'organizzazione degli uffici periferici, anche in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469, provvedimento che, come è noto, prevede il passaggio alle regioni delle funzioni, attualmente centralizzate, relative al mercato del lavoro.

A tale proposito occorre precisare che, sul piano strettamente strutturale, l'Amministrazione sta attivamente operando per giungere alla completa informatizzazione delle Direzione regionali e provinciali del

lavoro e per rendere possibile, quindi, un sufficiente scambio di dati, in tempo reale, tra Ministero, regioni e Uffici periferici dell'Amministrazione.

A tal fine, già nell'aprile del 1996, è stato presentato all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione lo studio per l'automazione del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tale studio prevede la realizzazione di un sistema automatizzato in funzione dell'interscambio telematico con gli uffici periferici del Ministero.

Sono state avviate le procedure per l'acquisto di 5.160 computer, nonchè per l'acquisto di router, server e *software* di database. Inoltre, sono previsti corsi di formazione per il personale.

Infine, si fa presente che, d'intesa con alcune regioni, è stata avviata la sperimentazione del *software* per la gestione dei servizi integrati all'impiego che, una volta completata, sarà estesa a tutto il territorio nazionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(12 marzo 1998)

TOMASSINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nei giorni scorsi con un'azione della Guardia di finanza sono stati sottoposti ad indagine dodici gestori di impianti di carburante del comune di Varese perchè, secondo fonti , non avevano regolari piombature agli erogatori;

che l'intera operazione appare avvolta dal più fitto mistero, non sapendosi se essa sia rivolta solo alla città, alla provincia o all'intera regione senza che l'operazione stessa sia accompagnata da nessuna specifica contestazione;

che sfugge a tutti il preciso movente di un eventuale illecito, risultando comunque tutte le erogazioni nei limiti di tolleranza, ed in un caso addirittura in eccesso;

considerato:

che invece sono ben note le vittime di questa operazione, e cioè i gestori stessi, che da un lato hanno contratti-capestro con pochissimi diritti e molti doveri nei confronti delle compagnie e dall'altro sono pressati dalla concorrenza della vicina Svizzera e subiscono un gravissimo danno economico per ogni giorno di chiusura;

che l'intera operazione finisce per causare inoltre una grave interruzione di pubblico servizio, rendendo indisponibili più di un terzo dei distributori della città;

che nell'intera operazione inoltre sembrano coinvolte solo le compagnie straniere e non l'AGIP che apparentemente è l'unica non indagata,

l'interrogante chiede di conoscere:

come intenda comportarsi il Governo in proposito;

come si intenda ripristinare al più presto la normalità del servizio per gli utenti di Varese;

come si intenda rendere il più breve possibile il grave disagio economico-occupazionale dei gestori;

come si intenda infine far luce e dare chiarimenti sull'intera vicenda, che appare oscura nei fini e nei modi.

(4-04321)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto, l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti relativamente all'operazione eseguita dalla Guardia di finanza nel comune di Varese con la quale sono stati sottoposti ad indagine alcuni gestori di impianti di carburante perchè «non avevano regolari piombature agli erogatori».

L'onorevole interrogante, pertanto, chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo allo scopo di far luce sull'intera vicenda che «appare oscura nei fini e nei modi».

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza ha rappresentato che l'operazione, cui fa riferimento l'interrogazione, è stata diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Varese ed ha riguardato anche impianti situati nella città di Milano.

Dalle indagini svolte, ha comunicato il predetto Corpo, sono emerse irregolarità per eccedenze o deficienze di prodotti oltre i limiti di tolleranza (in tutti i casi tranne uno), mentre le prove di erogazione effettuate sul momento sono risultate apparentemente regolari.

Conseguentemente, l'Autorità giudiziaria ha conferito un incarico ad un perito per verificare l'eventuale esistenza di apparecchiature a comando idonee ad alterare l'erogazione delle colonnine, atteso che i sigilli dei contatori sono risultati falsificati.

Inoltre, circa la considerazione che nell'operazione in argomento sembrano coinvolte solo le compagnie straniere e non l'AGIP, il Comando generale della Guardia di finanza ha riferito che le «macchine» erogatrici poste sotto sequestro sono di marca non utilizzata dalla compagnia petrolifera AGIP.

Infine, per evitare disagi ai gestori di Varese, è stata consentita la sostituzione delle colonnine sequestrate con altre nuove fornite dalle compagnie interessate.

Allo stato attuale risulta che il pubblico ministero, titolare delle indagini, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto di archiviazione nei confronti dei gestori degli impianti di carburante e che, tuttora, sta svolgendo ulteriori accertamenti nei confronti di altre persone (imprenditori e pubblici ufficiali), risultate coinvolte con riferimento alle ipotesi delittuose di cui agli articolo 468 e 469 del codice penale (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti - contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione).

Il Ministro delle finanze
VISCO

(18 marzo 1998)

TOMASSINI, PELLICINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che il 20 dicembre 1995 presso gli uffici della vigilanza della Banca d'Italia sulle aziende di credito e con l'attiva collaborazione dei dirigenti di tale servizio è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Banca popolare di Luino e Varese e la Banca commercio e industria di Milano per la nascita di un gruppo bancario che le vedesse associate;

che i patti parasociali, vincolanti per le parti, prevedono l'impegno di garantire l'autonomia dell'istituto della Banca popolare di Luino e Varese, la salvaguardia della funzione e del territorio, della crescita professionale dei dipendenti e la nomina di un consiglio di amministrazione, sia pure con poteri limitati nel quadro di direttive della capogruppo, composto specificatamente da dieci amministratori provenienti dagli azionisti locali, detentori del 40 per cento del capitale sociale;

che sinora la capogruppo ha posto in essere una serie di comportamenti opposti agli impegni presi, con grave demotivazione del personale e ripercussioni gravemente e assolutamente negative dei risparmiatori, clienti tradizionali di questa banca, che stanno allontanandosi dalla stessa con serio pregiudizio per la stabilità dell'istituto, della sua funzione nell'area, e degli azionisti locali che hanno impegnato parte notevole e rilevante di risorse proprie nel capitale azionario;

che il gruppo di maggioranza, al fine di esercitare poteri prevaricanti in violazione dei patti parasociali, ha convocato un'assemblea in giorno feriale, in località ormai periferica, ad ora inconsueta, senza altra diffusione di notizia che non sia il mero obbligatorio annuncio sulla *Gazzetta Ufficiale*;

che tutto ciò è visto con estrema preoccupazione dai varesini che hanno fatto finora conto sulla osservanza degli impegni presi in via di correttezza e di onore da parte della vigilanza e della Banca d'Italia, malgrado che l'amministratore delegato della Commercio e industria ostenti o millanti rapporti privilegiati con esponenti milanesi della Banca d'Italia;

che si teme il radicalizzarsi di contrasti, con conseguenti azioni giudiziarie, persino in sede di prima applicazione degli impegni sottoscritti, con detrimento della stessa immagine della vigilanza, garante dei patti che verrebbero disattesi;

che ciò è incomprensibile anche alla luce del fatto che i candidati locali sono figure notissime, rispettate e valenti di imprenditori e di rappresentanti di tutte le categorie dell'area,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa si proponga di fare con estrema urgenza per normalizzare la situazione nel rispetto dei patti parasociali costituiti presso la vigilanza;

cosa si intenda mettere in atto per il riassorbimento di una funzione di morale «prescrizione» da parte della vigilanza nell'adempimento dei patti stessi;

quali provvedimenti si intenda attuare al fine di ridare serenità al tessuto economico ed ai cittadini dell'area, gravemente turbati e condizionati da quanto posto in essere.

(4-04156)

(11 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i patti parasociali stipulati tra la Banca popolare di Luino e Varese e la Banca commercio e industria di Milano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in vista dell'acquisizione del controllo della Banca popolare di Luino e Varese da parte della «Comindustria». Per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo dell'incorporante, il protocollo d'intesa stabiliva che il Consiglio di aministrazione doveva essere composto da 13 membri, dei quali almeno 3 espressi dalla Commercio e Industria ed i restanti 10 dal resto della compagine sociale, secondo i criteri tradizionalmente adottati nell'ambito della «Luino e Varese».

Dopo l'operazione di acquisizione, a seguito di contrasti sorti in seno al Consiglio, gli amministratori della «Luino e Varese», nel mese di gennaio 1997, hanno rassegnato le dimissioni, determinando la decadenza dell'interno Consiglio; il Collegio sindacale ha, pertanto, provveduto a convocare l'Assemblea sociale per nominare i nuovi amministratori.

In data 18 febbraio 1997, l'Assemblea straordinaria dei soci della «Luino e Varese» ha provveduto a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione composto da tredici membri, tra i quali figurano i tre candidati presentati dal socio di maggioranza «Commercio e Industria» e i dieci candidati inclusi in una delle due liste presentate da altri soci della «Luino e Varese». Dal verbale assembleare risulta che la lista eletta ha ricevuto 17.147.589 voti favorevoli (di cui 16.408.884 dalla Commercio e Industria) e 401.888 contrari (615 astenuti).

Con riferimento al ruolo esercitato nell'operazione di aggregazione dalla Banca d'Italia, sede di Milano, si fa presente che le filiali dell'Istituto rappresentano, nell'ambito della relativa competenza territoriale, la stessa Banca d'Italia di fronte a terzi ed operano sulla base di direttive ricevute dall'Amministrazione centrale. Per quanto attiene al caso in questione, si fa presente che l'Istituto, nel mese di dicembre 1995, tramite la propria struttura periferica di Milano, ha provveduto a rilasciare alla «Comindustria», che ne aveva avanzato richiesta, la prevista autorizzazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ad acquisire il controllo della Banca popolare di Luino e Varese.

Nel valutare la citata operazione di aggregazione, con riguardo ai profili previsti dalla legge n. 287 del 1990, la Banca d'Italia ha ritenuto che l'operazione non incidesse significativamente sul grado di concorrenza esistente nei mercati di riferimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(26 marzo 1998)

VERALDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che sconcerto e perplessità stanno suscitando la circolazione di un documento stilato come «Regolamento per l'individuazione degli uf-

fici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e delle relative funzioni» e le notizie riportate sugli organi di stampa (Il Sole 24 Ore giovedì 19 dicembre 1996). Tale documento verrebbe giustificato con l'esigenza di procedere, ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, alla ridefinizione dei suddetti uffici di livello dirigenziale non generale «eliminando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzioni ed individuando figure meglio corrispondenti alle esigenze di riorganizzazione e di affinamento dei controlli di gestione poste dal medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993. Il «prospetto degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione periferica del Dipartimento delle dogane e delle II.II - Uffici tecnici di finanza» richiamato dall'articolo 1, comma 2, lettera b del Regolamento di cui sopra, rappresenta la parte più sorprendente poichè gli uffici tecnici di finanza sono ridotti a 23 dagli attuali 41;

che in particolare, per quanto attiene la Regione Calabria, si prevede la soppressione dell'unico ufficio tecnico di finanza esistente (ufficio tecnico di finanza di Catanzaro), le cui competenze passerebbero all'ufficio tecnico di finanza di Napoli mentre i compiti amministrativi verrebbero assegnati agli uffici unici sotto la diretta ed esclusiva dipendenza della circoscrizione doganale;

che ora, tenendo conto delle infrastrutture esistenti, non è azzardato pensare a tempi lunghissimi e a distanze proibitive per tutti gli operatori calabresi per non parlare delle inevitabili duplicazioni burocratiche;

che infatti, allo stato attuale, tutte le incombenze tecnico-amministrative dei produttori, commercianti ed utilizzatori di prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise e delle imposte di consumo vengono esplicate, in ambito calabrese, attraverso l'Ufficio tecnico di finanza di Catanzaro (con sede principale in Catanzaro e sedi distaccate di Cosenza e Reggio Calabria) che, con un personale di sole 28 unità gestisce circa 11.100 operatori, tra impianti, depositi, officine elettriche ecc. con un introito accertato di lire 910.628.262.968 (anno 1995). Viceversa, con la prospettata ristrutturazione, alcune pratiche molto ricorrenti (ad esempio le concessioni ed autorizzazioni concernenti gli impianti ed i depositi di oli minerali), richiederanno l'intervento prima dell'ufficio tecnico di finanza di Napoli per l'obbligatorio parere tecnico e poi della circoscrizione doganale (attraverso il competente ufficio unico). Di conseguenza, il controllo fiscale di impianti, depositi, magazzini, richiederà l'intervento di uffici separati (uffici tecnici di finanza e uffici unici) con l'appesantimento dei procedimenti e intuibili conseguenze negative per l'utenza;

che la soppressione inoltre comporterà inevitabili disagi per il personale che sicuramente verrà destinato ad altre mansioni e ad altri uffici oltre, naturalmente, ed in misura alquanto pesante, per l'utenza che non sarà in grado di trovare le giuste ed immediate risposte alle esigenze di cui necessita per lavorare e produrre,

si chiede di conoscere i motivi di tale decentramento che non realizzerà efficienza, ma duplicazione di uffici e di funzioni con

appesantimento ed aggravio per l'utenza ed una sicura sofferenza per l'erario.

(4-03709)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che suscita perplessità il documento stilato come «Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e delle relative funzioni» con il quale si evidenzia l'esigenza di procedere (ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) alla ridefinizione dei suddetti uffici di livello dirigenziale non generale, chiede di conoscere i motivi per cui, tra l'altro, le competenze dell'ufficio tecnico di finanza di Catanzaro dovrebbero essere trasferite a quello di Napoli.

Al riguardo, il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha rappresentato, in via preliminare, che il documento in questione è una bozza di progetto riguardante ipotesi di concentrazione negli uffici unici delle dogane di tutte le attribuzioni in materia di accertamento e di contabilità, oltre ad altri compiti di natura gestionale ed operativa, finora affidati a due ordini di uffici (Dogane e uffici tecnici di finanza) ed alle loro sezioni, prevenendo ulteriori difformi comportamenti a fronte di fattispecie spesso simili ed eliminando l'ipotesi di doppio controllo da parte dei due uffici sulla stessa partita di merce.

Il progetto di cui trattasi, pertanto, oltre che essere finalizzato al potenziamento dei controlli ed al conseguimento di una maggiore corrispondenza alle esigenze dell'utenza (vista la polifunzionalità degli uffici unici), tenderebbe anche a spostare, sui futuri uffici unici delle dogane, i compiti tributari e gestionali nei confronti delle fabbriche e dei depositi operanti nel settore delle accise (ivi compresa la sorveglianza sui trasferimenti di prodotti soggetti ad imposta), per attribuire, quindi, ai nuovi uffici tecnici di finanza la competenza generale nelle materie affidate al competente dipartimento, per tutti i profili di natura tecnica.

Nello schema di provvedimento in esame sono previsti in Calabria 5 uffici unici: Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia e Paola, mentre l'intervento dell'ufficio tecnico di finanza di Napoli sarebbe invece previsto solo nei casi di insediamenti e trasformazione di impianti.

Ciò posto, il Dipartimento delle dogane ha precisato, comunque, che la bozza di provvedimento di che trattasi non ha avuto più seguito.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(17 marzo 1998)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la signora Maria Cristina Pescante, figlia del dottor Mario Pescante, sarebbe stata assunta nel 1991 dalla Sportass mediante chia-

mata nominativa essendo stata dichiarata invalida civile; su tale assunzione veniva avviata una denuncia in base ai reati previsti dagli articoli 476 e 640 del codice penale ed in data 16 aprile 1996 il pubblico ministero dottor Frisani chiedeva l'archiviazione; su tale contesto il giudice per le indagini preliminari dottor Terranova non si sarebbe ancora pronunciato;

che il marito della signora Pescante, signor Enrico Vittorio Bozzano, è dipendente del CONI, assunto il 1° settembre 1990, assegnato alla Federazione italiana gioco calcio, e rientra in quell'elenco delle 959 persone assunte dal CONI in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, in un contesto clientelare, già tema di altre interrogazioni dello scrivente ed oggetto di indagini della magistratura romana;

che in relazione a precedenti fatti relativi alle assunzioni di «falsi invalidi civili» al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'indagine del magistrato e conseguentemente del consulente d'ufficio non escludeva l'accertamento della validità dei titoli medici prodotti dai dipendenti accertati ed in base a ciò ha potuto trarre le giuste conclusioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano dare disposizioni per attivare il controllo relativo alla correttezza e validità dei certificati medici idonei per la denominazione dell'assunzione mediante chiamata nominativa per invalidità civile;

se corrisponda a verità che il giudice per le indagini preliminari dottor Terranova non si sia ancora pronunciato in merito alla richiesta di archiviazione;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria o di consulenti d'ufficio dello stesso giudice per le indagini preliminari dottor Terranova.

(4-05835)

(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI ed il Ministero di grazia e giustizia, si fa presente che il procedimento a carico della signora Maria Cristina Pescante è stato archiviato con decreto n. 2369/96 R.G. notizie di reato e n. 8360/96R G.I.P. in data 27 dicembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari dottor Vincenzo Terranova del tribunale di Roma.

Sulla questione dei controlli in materia di assunzioni dirette di invalidi civili è stata richiamata l'attenzione del CONI e della Sportass.

Si aggiunge che, come è noto, il procedimento penale n. 4558/93 per le assunzioni di personale effettuate ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, instaurato a carico del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, dottor Mario Pescante, dell'ex presidente di tale comitato, avvocato Arrigo Gattai, e del capo del personale del comitato stesso, dottor Paolo Vaccari, si è concluso con l'assoluzione dei predetti imputati del reato loro in concorso ascritto perchè il fatto non sussiste.

Il dispositivo della sentenza, che risulta non ancora depositata, è stato pronunciato nell'udienza tenuta il 22 gennaio 1998 dal tribunale penale di Roma – sezione sesta.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(24 marzo 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in relazione alla partita Italia-Inghilterra le cifre ufficiali degli spettatori presenti all'Olimpico di Roma parlano di 81.200, ma quelli paganti si fermerebbero a 65.892 (15.308 sarebbero i non paganti); pur considerando i giornalisti accreditati e le tessere accreditate CONI risulterebbero mancanti all'appello numerosi biglietti;

che lo scrivente in altre occasioni ed attraverso interrogazioni parlamentari, ancora prive di risposta, ha posto il problema della diffusione dei biglietti e degli effettivi posti previsti, anche in relazione alle nuove norme di sicurezza relative allo Stadio Olimpico,

si chiede di conoscere:

chi sia il responsabile della gestione e della diffusione dei biglietti e come mai non esistano controlli incrociati con le agenzie che diffondono biglietti;

a quanto ammonti la diffusione dei biglietti omaggio nelle singole categorie di utenti aventi diritto;

se la differenza tra spettatori presenti e paganti non sia tale da ravvisare una grossa evasione, anche fiscale, e quindi se non si ritenga opportuno, una volta per tutte, dare una chiara risposta in merito;

se il numero degli spettatori presenti rientri nel numero previsto dalle norme di sicurezza relative allo Stadio Olimpico;

se si possa ipotizzare che l'alto numero di biglietti non paganti possa essere dovuto alla distribuzione di biglietti contraffatti e se tale situazione possa favorire soprattutto un incontrollato mercato estero, che poi crea problemi anche di ordine pubblico, favorendo un aumento imprevisto degli arrivi di tifosi stranieri, come si sarebbe verificato nella suindicata partita;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere e se tale situazione si verifichi anche per le partite di campionato.

(4-08072)

(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, si fa presente quanto segue.

In occasione della partita Italia-Inghilterra dell'11 ottobre 1997, la capienza dello stadio Olimpico, per motivi di sicurezza, è stata limitata a 78.000 persone.

Gli spettatori presenti allo stadio sono stati circa 75.000, in quanto sono risultati venduti 65.821 biglietti, sono stati distribuiti 7.883 biglietti-invito ed è stato consentito l'accesso a 1.400 persone, munite di tessere di servizio della FIGC o del CONI.

La vendita dei biglietti relativi a gare della nazionale viene normalmente affidata alla società di calcio avente sede nella città in cui si disputa la partita. A Roma, la vendita è gestita alternativamente dalle due squadre di serie A Roma e Lazio. La distribuzione dei biglietti per la partita Italia-Inghilterra è stata affidata alla Lazio. Una quota di biglietti, inoltre, è stata venduta dalla Ventana incentive service, agenzia di viaggio, con la quale la Federazione italiana giuoco calcio ha una apposita convenzione, mentre la vendita di un'altra piccola quota è stata gestita direttamente dalla FIGC.

Non risultano particolari categorie di aventi diritto ai biglietti omaggio.

La distribuzione dei biglietti-invito è convenuta con le competenti autorità. Si ritiene, quindi, che nessuna presunta evasione fiscale possa ravvisarsi in tale attività.

Il numero degli spettatori presenti all'Olimpico la sera dell'11 ottobre 1997 rientrava nel massimale di sicurezza previsto per l'incontro Italia-Inghilterra.

In occasione della suddetta partita non sono state accertate contraffazioni di biglietti ed il numero di tagliandi-omaggio è risultato di molto inferiore a quello indicato nell'interrogazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(24 marzo 1998)

WILDE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in relazione alla coniazione delle nuove monete metalliche delle mille lire solo dopo che queste sono state immesse sul mercato si è riscontrato che i confini della Germania sono riportati senza tener conto della caduta del muro di Berlino; tale situazione ha comportato rettifiche tecniche e scuse con la Repubblica federale tedesca;

che per l'ennesima volta il Poligrafico-Zecca dello Stato ha dimostrato l'inefficienza già descritta in alcune interrogazioni, senza risposta, presentate dallo scrivente;

che in un primo momento la Zecca aveva cercato addirittura di coprire l'errore attribuendolo «all'interpretazione artistica»,

si chiede di sapere:

chi siano i responsabili di tale clamorosa omissione e dei controlli durante la lunga fase tecnica della preparazione della moneta ed in quella di emissione sul mercato ufficiale;

a quanto ammonti l'onere dei cento milioni di pezzi immessi sul mercato fino ad ora;

in quali altri particolari risulti errata la configurazione dei confini europei.

(4-08552)

(18 novembre 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto giova premettere che la coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia è per legge affidata all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Il predetto Istituto, dopo la individuazione dei temi cui ispirarsi, predispone i relativi bozzetti, avvalendosi dell'opera dei propri dipendenti.

Tra i vari bozzetti sono poi scelti quelli da realizzare, privilegiando soprattutto la validità dell'idea ispiratrice dell'opera, senza dare particolare rilevanza alla perfetta corrispondenza della stessa al personaggio o alla raffigurazione da realizzare.

Anche per la coniazione della nuova moneta metallica da lire 1000, dopo la scelta del tema «l'Italia verso l'Europa», si è provveduto all'esecuzione del bozzetto. I controlli successivamente effettuati hanno considerato soprattutto l'aspetto tecnico complessivo senza esaminare i dettagli della configurazione dell'Europa, trattandosi di una libera interpretazione artistica.

Comunque, tenuto conto delle osservazioni in ordine alla realizzazione del bozzetto prescelto, sono state impartite tempestive disposizioni per la sostituzione del conio. Tali modifiche non hanno comportato alcun danno all'Erario in quanto le monete già coniate sono state messe regolarmente in circolazione ed alla sostituzione del conio ha provveduto direttamente l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(30 marzo 1998)